ALLEGATO POLIZZA

CONDIFESA TRENTO

CODIPRA news

CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2024

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE CONTIENE I.R.

Allegato Polizza Co.Di.Pr.A. periodico dell'Associazione

Esercente l'impresa giornalistica
Agriduemila Hub Innovation S.r.l. - Via Kufstein, 2 - 38121 TN

Direttore editoriale
Andrea Berti

Direttore responsabile
Piero Flor

Consulenza editoriale
CommFabriK Srl

Redazione e Segreteria
Via Kufstein, 2 - 38121 Trento
tel. 0461/915908, fax 0461/915893

Progetto grafico e impaginazione
CommFabriK

Stampa
Litotipografia Alcione - Lavis (TN)

SOMMARIO

POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2024 2

DEFINIZIONI E NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 9

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 14

SEZIONE 1
COLTURE VEGETALI 21

SEZIONE 1 - PUNTO 1.1
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE C 23

SEZIONE 1 - PUNTO 1.2
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE A E B 34

SEZIONE 2
STRUTTURE AZIENDALI E IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE 42

SEZIONE 3
CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI 45

SEZIONE 4
COPERTURA INDEX BASED - PRATO PASCOLO 49

PROCURA 55

SEZIONE 5
COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE 57

ALLEGATO 1
PREZZI 60

ALLEGATO 2
TARIFFE 66

ALLEGATO 3
ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA - ANNO 2024 75

ALLEGATO 4
ELENCO TERZI PERITI E COORDINATORE 81

POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2024

Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg. (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9645 del 2 dicembre 2022 e del Decreto Masaf Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura 2024 e s.m.i.

Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da Avversità Atmosferiche e da Fitopatie a coperture assicurative.

Fra le Parti indicate, e precisamente tra:

Società

e

Condifesa Trento Co.Di.Pr.A. - Consorzio Difesa Produttori Agricoli
con sede in Trento - Via Kufstein, 2
Codice Fiscale 80016190227
di seguito denominato Contraente

Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da

Avversità Atmosferiche e Fitopatie.

Ai sensi dell'art. 3 – *Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, emesso in conformità al P.G.I.R. - Piano di Gestione Individuale del Rischio ovvero dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, previa sottoscrizione della Manifestazione di Interesse da parte dell'agricoltore nel caso in cui il P.G.I.R. non sia emesso precedentemente alla sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

1) PRODOTTI ASSICURABILI:
come da decreto Masaf PGR (Piano di Gestione dei Rischi) 2024.

2) TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Sezione 1: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa **delle colture vegetali (a esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo) - Forme contrattuali:**

1.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 2;

1.2 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) di cui all'art. 3 comma 1.b. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al successivo comma 2;

1.3 Assicurazione dell'insieme delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi);

La Forma contrattuale (tipologia di Polizza) scelta dall'Assicurato deve risultare dal certificato assicurativo.

Sezione 2: Copertura assicurativa delle strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

2.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità previste nell'Allegato 1 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4: Grandine, Tromba d'aria, Eccesso di Neve, Vento Forte, Uragano, Fulmine, Eccesso di Pioggia, Gelo (limitatamente per impianti di produzioni arboree e arbustive).

Sezione 3: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa delle ciliegie e dei piccoli frutti.

3.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi termici, Colpo di sole e Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma 2.

3.2 Coassicurazione e delega.

Sezione 4: Copertura assicurativa sperimentale, che copre la mancata resa quanti/qualitativa Index Based - Prato pascolo.

4.1 Assicurazione della perdita di produzione a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, determinata attraverso Indici Meteorologici come previsto all'art. 3 comma 1.d. e all'Allegato 4 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

4.2 Procura.

Sezione 5: Copertura assicurativa per la mancata produzione di miele.

5.1 Assicurazione della perdita di produzione di miele di cui all'art. 5 comma 5. e all'Allegato 1 punto 1.8 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

3) PREZZI DEI PRODOTTI

Come da Allegato 1 Prezzi.

4) TARIFFE DI PREMIO

Come da Allegato 2 Tariffe.

5) TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno:

- 31 maggio 2024 per le colture permanenti, per quelle a ciclo autunno-primaverile, per quelle a ciclo primaverile, per gli impianti e le strutture permanenti;
- 28 giugno 2024 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate.

6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass ex Isvap 35/2010 e del Reg. Ivass 41/2018, che prevedono l'obbligo di indicare nella Polizza le modalità di consegna all'Assicurato delle Condizioni di Assicurazione e di una serie di documenti precontrattuali prima della sottoscrizione e in considerazione delle modalità di sottoscrizione previste dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna e informativa sia effettuata dall'Intermediario stesso, salvo i casi in cui sia già in possesso dell'Assicurato, **al quale il Contraente mette a disposizione tali documenti**. Il documento Condizioni di Assicurazione verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori pattuizioni/clausole, documentazione precontrattuale, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l'Assicurato. A conferma dell'avvenuta consegna, l'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato apposita dichiarazione.

6.1 Prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione eventualmente anche a mezzo di firma digitale OTP valida ai fini della normativa vigente, da parte dell'agricoltore, l'Intermediario consegnerà ovvero verificherà che l'Assicurato sia nella disponibilità della copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali e la documentazione precontrattuale, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del Consorzio: www.codipratn.it, e inviato dal Contraente agli Associati e farà sottoscrivere all'Assicurato dichiarazione comprovante la ricevuta dello stesso documento, che consegnerà al Contraente contestualmente al/ai certificato/i. In luogo della sottoscrizione in presenza con successiva consegna della dichiarazione al Contraente l'Intermediario può verificare l'avvenuta sottoscrizione della stessa dichiarazione da parte dell'Assicurato dal Portale del Socio a mezza di firma digitale OTP. Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dal Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR), di cui al Fascicolo Aziendale che devono essere predisposti e sottoscritti, per l'annata in corso, dall'agricoltore presso il CAA al quale ha dato mandato prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione. Tale documento costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione (con le opportune modifiche per le necessità assicurative). Le disposizioni transitorie consentono, nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del PGIR, la stipula di polizze assicurative prima della sottoscrizione del PGIR. In ogni caso deve essere rispettata la corrispondenza con la superficie del Fascicolo Aziendale e la resa effettiva. Deve pertanto essere sottoscritta la Manifestazione di Interesse presso il CAA competente prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

6.2 Le superfici contenute in ogni specifico PGRI, riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di Prodotto nel Comune, devono essere assicurate con unico certificato. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere il numero barcode PGRI (ove esistente), l'indicazione della Franchigia e della Soglia applicata, compresi per ciascuna Partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del Prodotto e della varietà con relativi codici e per le specie arboree

il numero di piante e il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l'importo del Premio (relativo al certificato). Ogni appezzamento aziendale deve essere oggetto di specifica riga di certificato (Partita). I dati indicati, a eccezione della Resa Assicurata ovvero al valore della produzione media annua, devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel PGRI ovvero nel Fascicolo Aziendale. I certificati saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l'Intermediario trasmette alla Società e al Contraente la Notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi certificati di assicurazione emessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo PAC, e per la decorrenza dell'assicurazione e della eventuale garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La Notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di Notifica, nonché al successivo punto 17. La Notifica deve essere inviata con riferimento a un PGRI già rilasciato e sottoscritto e riportare il numero di barcode. Nel caso in cui l'Assicurato intenda assicurarsi e i tempi di entrata in rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del PGRI, preliminarmente deve sottoscrivere la Manifestazione di Interesse come previsto al punto precedente 6.1.

6.3 La firma dell'Intermediario apposta sul Certificato di Assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico. In caso di firma digitale OTP a mezzo Portale del Socio da parte dell'Associato sull'allegato al certificato di adesione alla Polizza Collettiva agevolata, la autenticità della firma dell'Assicurato sull'allegato viene certificata dal sistema di firma digitale.

6.4 Le copie sono così destinate: l'originale al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'Intermediario che ne consegna una copia all'Assicurato.

6.5 L'Intermediario al momento della sottoscrizione rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione e copia del Certificato di Assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

6.6 **Il Contraente provvede a informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla ricezione, decorso tale termine il Contraente si impegna comunque al pagamento del Premio.**

6.7 L'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine. L'Intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della Notifica),imputabile all'Intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il PGRI ovvero con il Fascicolo Aziendale, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca dati pubblica i/il certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all'assicurazione agevolata e alle condizioni della presente Polizza Collettiva, di conseguenza non verranno convalidati dal Contraente.

6.8 **I certificati assicurativi sono restituiti all'Intermediario (o alla Direzione) ovvero comunicata la mancanza di convalida entro 30 giorni dalla consegna (completa di tutti gli allegati), salvo richiesta di integrazione di documentazione o necessità di rettifica**, che li ritira a proprie spese e che provvede a inviarli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro. Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i certificato/i non convalidato/i diverrà/nno inefficaci fin dall'origine come previsto dalle Norme Generali che regolano l'assicurazione. L'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i (Allegato 3 alla presente Polizza Collettiva).

6.9 Per le strutture e gli impianti produttivi i certificati dovranno riportare tutti gli elementi specificativi del bene assicurato, in coerenza con la normativa corrente.

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6) *Modalità di Assunzione dei rischi - Redazione dei Certificati*. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 13) delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, i Prodotti colpiti da Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo diversi accordi.

9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il Premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai Valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi e alle riduzioni

e alle detrazioni di cui al punto 6.2 e 6.7 *Modalità di assunzione dei rischi - redazione dei certificati*, secondo le garanzie prestate entro:

- **il 16 novembre 2024 per polizze aventi in garanzia tutti i prodotti (*);**

(*) salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini, in coerenza con le disposizioni stabilite dall'Organismo Pagatore.

Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del Premio calcolato come sopra detto. La Società si impegna a emettere e trasmettere al Contraente, regolare quietanza del Premio corrisposto riferita alla Polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del relativo importo, entro tre giorni dalla data del pagamento.

10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI

Il pagamento degli Indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del Premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 13 dicembre 2024 entro e non oltre il 30 dicembre 2024. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del Premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 05 dicembre 2024 errori, omissioni o insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà, entro e non oltre il 30 dicembre 2024, direttamente l'eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di Indennizzo eccedente il debito consortile.

11) DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura dell'Intermediario o della Direzione.

12) PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 4. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

13) PERIZIA D'APPELLO

I nominativi dei Terzi Periti di cui all'art. 21) commi 3 e 4 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, sono indicati nell'Allegato 4.

14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. Qualora il Contraente ravvisi la necessità di verificare le perizie è nella facoltà di richiedere gli elementi a supporto del calcolo dei procenti di danno. Entro 7 giorni il Responsabile Peritale è tenuto a fornire tale documentazione.
Nel caso vengano attivati interscambi telematici dei flussi dati, è facoltà del Contraente richiedere le specifiche per l'importazione telematica nel gestionale.

15) POLIZZE INTEGRATIVE

L'esistenza di polizze integrative non segnalate nel certificato ovvero la mancata trasmissione dei dai al Ministero è motivo di decadenza del diritto all'aiuto. Al fine di consentire al Contraente di verificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate, effettuata dalla Società nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Società si impegna, anche in nome e per conto dei propri Intermediari, a informare immediatamente il Contraente laddove dovesse intrattenere con uno o più soci di quest'ultimo, con il quale abbia in essere polizze agevolate, negoziazioni per polizze non agevolate integrative, nonché a comunicare le polizze stipulate e le condizioni delle stesse. Resta comunque inteso che la Società potrà stipulare liberamente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, polizze non agevolate integrative con soci del Contraente che non abbiano nello stesso anno e con la medesima Società sottoscritto certificati assicurativi relativi alle produzioni assicurate in adesione alla presente Polizza Collettiva. Nei casi di inadempimento da parte della Società delle obbligazioni di cui al primo capoverso del presente articolo, il Contraente si riserva il diritto di non convalidare i certificati agevolati laddove ritenga di non poter certificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate.

16) LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO DANNI DA PERONOSPORA UVA DA VINO

Con riferimento all'art. 6 delle Condizioni Speciali Sezione 1 punto 1.2. *Norme che regolano l'assicurazione sulle rese FORMA CONTRATTUALE A e B*, tra le Parti si conviene che in nessun caso la Società pagherà per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati uva da vino, in adesione alla presente Polizza Collettiva per l'esercizio 2024, un importo complessivo aggregato superiore al 40% del Premio complessivo della Società a carico del Contraente per tali certificati.

17) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

NOTIFICA (A500)

Al fine anche di verificare la preesistenza del PGRI o della Manifestazione di Interesse rispetto alla stipula del certificato, la Notifica dovrà essere trasmessa dall'Intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di notifica
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Barcode PGRI (nel caso sia stato rilasciato)
- Numero Socio
- Denominazione
- CUAA Socio
- Forma contrattuale (tipologia di Polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre) (codice e denominazione)
- Quantità
- Valore assicurato
- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla Notifica con l'emissione del successivo Certificato di Assicurazione l'Intermediario dovrà allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta dall'Assicurato e dall'Intermediario. Se il Prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del Prodotto e agli eventuali errori materiali.

LIST QUADRATURA RISARCIMENTI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Garanzia
- Franchigia
- Denominazione
- CUAA Socio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità
- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo)

LIST QUADRATURA CERTIFICATI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei Premi il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telema-

tico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Denominazione
- CUAA Socio
- Franchigia
- Soglia
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita
- Varietà (codice e denominazione)
- Quintali
- Prezzo
- Valore assicurato
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa

La Società si obbliga a inviare al Masaf, nell'ambito della circolarizzazione, i medesimi dati trasmessi e quadrati con il Contraente, assumendosi la responsabilità di eventuali problematiche imputabili a errori di invio.

Formano parte integrante della presente Polizza Collettiva le seguenti sezioni:

Definizioni e Norme Generali che regolano l'assicurazione, valide per tutte le forme contrattuali

Sezione 1) Colture vegetali (Prodotti arborei, erbacei e vivai con l'esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo).

1.1 **Forma contrattuale C:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi);

1.2 **Forma contrattuale A e B:**

- **Forma contrattuale A:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 2;
- **Forma contrattuale B:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) e delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) di cui all'art. 3 comma 1.b. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e dalla fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 2.

Sezione 2) Strutture aziendali e impianti di produzioni arboree e arbustive.

2.1 Definizioni e Norme Generali e speciali che regolano l'assicurazione di cui nell'Allegato 1 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4.

Sezione 3) Ciliegie e piccoli frutti.

3.1 Norme che regolano l'assicurazione sulle rese delle specie vegetali (ciliegie e piccoli frutti) dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 3 comma 1.a e dalla fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma 2 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

Sezione 4) Copertura assicurativa sperimentale, Index Based - Prato pascolo.

4.1 Norme che regolano l'assicurazione della perdita di produzione a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, dei prati e prati pascolo, determinata attraverso Indici Meteorologici come previsto all'art. 3 comma 1.e e all'Allegato 4 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi); Appendice 1; Aree Climatiche Omogenee e stazioni meteorologiche di riferimento;

4.2 Procura.

Sezione 5) Copertura assicurativa per la mancata produzione di miele.

5.1 Norme che regolano l'assicurazione della perdita di produzione di miele di cui all'art. 5 comma 5 e all'Allegato 1 punto 1.8 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

Validi per tutte le sezioni
Allegato 1 - Prezzi;
Allegato 2 - Tariffe;
Allegato 3 - Allegato ai Certificati di Assicurazione agevolata-anno 2024;
Allegato 4 - Elenco Terzi Periti e coordinatore.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6.

La presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 12.00 del 29/02/2024.
Scadenza alle ore 12.00 del 30 novembre 2024.

IL CONTRAENTE **LA SOCIETÀ**

DEFINIZIONI E NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Valide per tutte le forme contrattuali.
Dove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO - L'alterazione, degli Indici meteorologici di piovosità e temperatura medi per l'area climatica omogenea considerata, cumulati nel periodo di coltivazione o in parte di esso (diversi fasi fenologiche o sfalci), che causa effetti negativi sul Risultato della produzione/Resa Assicurata.

ANTERISCHIO - Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.

APPEZZAMENTO - Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.

AREA CLIMATICA OMOGENEA - Area geo-morfologica e climatica, dove le condizioni e rese produttive prative, sono omogenee, definita nell'art. 9 delle Condizioni Speciali di Assicurazione Sezione 4.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica e attività connesse a opera di persona fisica, società o ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione del PGIR, del Valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;
- l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR) ovvero con il Fascicolo Aziendale;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.

CONTRAENTE - Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.

CONVALIDA - Conferma, apposta sul Certificato di Assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE - Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azien-

da agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova Azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FEM - Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, a elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza Collettiva.

FORMA CONTRATTUALE - Le combinazioni di Avversità Atmosferiche e Biotiche come previsto nel PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

FRANCHIGIA - Le centesime parti della Resa Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.

INDENNIZZO - La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.

INDICI METEOROLOGICI - L'indice che consente di identificare un evento meteorologico dannoso, registrato sulla base di un parametro definito, come sommatoria di precipitazioni cumulate e/o temperature medie, riferito a un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, in una specifica area di produzione.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa Assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La percentuale della Resa Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal CAA in assenza di PGRI.

NOTIFICA - La comunicazione alla Società e al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PGRI ovvero della Manifestazione di Interesse e riferita a un PGRI.

PARTITA - Il Prodotto assicurato distinto per varietà presente su ciascun Appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata e il Prezzo. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.

PASCOLO - Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, generalmente a un'altimetria superiore a quella del prato e del prato pascolo, destinate all'alimentazione diretta del bestiame ruminante pascolante.

PGIR - Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'Assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI - Decreto ministeriale annuale, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del Rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Regolamento (UE) n. 2116/2021, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2022/2472, dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 9645 del 2 dicembre 2022.

POLIZZA COLLETTIVA - Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PRATO - Appezzamento che produce fieno polifita, in più sfalci nel corso dell'anno.

PRATO PASCOLO - Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente oggetto di alimentazione diretta del bestiame ruminante al pascolo.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO - Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 Prezzi.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, Allegato 1.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA - Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il Risultato della produzione (fatture, bolle, perizie e ogni altro documento giustificativo).

RESA MEDIA ANNUA - Il Risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo Comune amministrativo (Resa assicurata complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

RESA ASSICURATA - Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

RESE D'AREA CLIMATICA - Resa media dei prati, prati pascolo e pascolo per area climatica, calcolata da enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stato determinato il Risultato della produzione.

RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA - La tensostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:
- sistema di palificazione;
- rete in fibra polietilenica;
- tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto.

Il tutto realizzato a regola d'arte.

SCOPERTO - La percentuale del danno, indennizzabile a termini di Polizza Collettiva, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMINA - Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO - Il verificarsi di un danno alle produzioni assicurate imputabile ad Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ - L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

SOGLIA - Il limite di danno, imputabile alle Avversità oggetto di garanzia, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano di Gestione dei Rischi. La Soglia sarà calcolata e applicata disgiuntamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata nel Piano di Gestione dei Rischi (in conformità a quanto previsto all'art. 76 del Regolamento UE n. 2115/2021).

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

TUNNEL - Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:
- sistema di palificazione;
- film in materiale plastico;
- tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto.

Il tutto realizzato a regola d'arte.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata è quella indicata nell'Allegato Prezzi.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

DATI AGROMETEOROLOGICI - In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 km^2, su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova. Gli effetti delle Avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 km;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta a irraggiamento notturno.

COLPO DI SOLE - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECCESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECCESSO PIOGGIA - Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:

- le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno a 80 mm di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.

FULMINE - Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

ONDATA DI CALORE - Periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e/o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29 °C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40 °C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0 °C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10 °C rispetto

all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'Avversità denunciata.

SICCITÀ - Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo , calcolata su una serie storica di almeno trent'anni, attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

TROMBA D'ARIA URAGANO - Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40 °C.

AVVERSITÀ BIOTICA

PERONOSPORA - Plasmopara viticola, crittogama appartenente alla classe degli oomiceti, comunemente denominata Peronospora della vite.

DROSOPHILA SUZUKII - Insetto appartenete all'ordine dei Ditteri (diptera) genere Drosophila, specie D. Suzukii detto moscerino dei piccoli frutti.

Definizioni valide per le forme contrattuali A e B relativamente al Prodotto uva da vino

INDICE WINKLER - Sommatoria delle temperature medie giornaliere utili, intese come tali le temperature medie giornaliere maggiori ai 10 °C, rilevate dal FEM per varietà, area omogenee, fascia altimetrica, nel periodo utile intercorrente tra la data di invaiatura e i 3 giorni precedenti alla data di raccolta.

DATA DI INVAIATURA - È la data dell'invaiatura del 50% degli acini presenti per grappolo medio rilevata annualmente dai tecnici del FEM per varietà, area omogenea e fascia altimetrica.

AZIENDE SENTINELLA - Sono le Aziende Agricole individuate che sottostanno e scrupolosamente ottemperano, alle disposizioni impartite da FEM relativamente ai protocolli e programmi di difesa fitosanitaria, tecnicamente, scientificamente avanzati e a elevata efficacia, tali da farne da esempio probante di eccellente conduzione colturale e precisamente:

AREE	AZIENDA SENTINELLA
AREA A: Alto Garda (fino e compreso Dro)	Mauro Gelmetti Arco
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino e compreso Aldeno)	Azienda FEM Navicello Rovereto
AREA C: Rotaliana	Azienda FEM San Michele all'Adige
AREA D: Cembra - Valsugana	Azienda FEM Telve Valsugana
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino e compreso Pietramurata)	Toblino Srl
AREA F: Bleggio	Tenuta Bleggi di Bleggi Carlo
AREA G: Trento	Nicola Pedrotti
AREA H: Loc. Loppio	Giovanni Castelbarco

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.
Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Obblighi dell'Assicurato - Prodotto e valore garantito

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 76 del Regolamento UE n. 2115/2021), **l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per Prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annua". Nel caso in cui la Resa Media Annua sia inferiore alla produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili.**
Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono obbligatoriamente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.
L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Resa assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE
Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione:
1° anno 0%;
2° anno 30%;
3° anno 70%;
4° anno 100%.

POMACEE
Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione:
1° anno 0%;
2° anno 20%;
3° anno 50%;
4° anno 80%;
5° anno 100%.

UVA
Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità:
1° anno 0%;
2° anno 50%;
3° anno 100%.

CILIEGIE
Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione:
1° anno 0%;
2° anno 0%;
3° anno 20%;
4° anno 60%;
5° anno 100%.

Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicato il prezzo mercuriale stabilito nell'Allegato 1; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima Azienda agricola nello stesso Comune amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa assicurata e della Produzione Media Annua.

Qualora specifiche condizioni oggettive e dimostrabili di mercato determinino la necessità di definire diversi prezzi con riferimento a particolari Prodotti, previo accordo tra Contraente e Società, verranno determinati specifici prezzi.

Art. 3 – Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.
La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della Notifica per danni conseguenti alle Avversità Atmosferiche Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte;

salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.
La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di Assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 17) della Polizza Collettiva. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. **La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le Parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato il danno materiale alle strutture e impianti, ovvero la mancata o la diminuita Resa assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto per causa delle Avversità ed eventuali Fitopatie in garanzia indicate per le diverse forme contrattuali nelle rispettive Sezioni Condizioni Speciali.
La scelta dalla forma contrattuale deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione.
La garanzia riguarda il Prodotto relativo a un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.
Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante a opera del Vento Forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento Forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue. Nel caso in cui l'impianto abbia una capacità irrigua non coerente con il fabbisogno storico della coltura, la Società potrà ridurre proporzionalmente la produzione in garanzia. Per eventuali produzioni non irrigue, la Società, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere parte di eventuali perdite rideterminando la produzione in garanzia.

Art. 7 – Accertamento Avversità Atmosferica

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno* e art. 19 – *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo.

Art. 8 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda non dovuto ad Avversità in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;

e) **incendio;**
f) **danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata;**
g) **danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;**
h) **danni conseguenti a Fitopatie, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;**
i) **danni verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
j) **coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
k) **non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta a indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);**
l) **danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.**

Art. 9 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annua, al netto di eventuali deduzioni di Prodotto, causata dalle Avversità, eventualmente Fitopatie, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto Assicurato per un medesimo Comune per tutte le forme contrattuali a eccezione della Index Based - Prato pascolo relativamente alla quale il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente al superamento del 30% di danno e delle strutture e impianti produttivi.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale, gli eventuali Scoperti e i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata. Qualora, per scelta dell'Assicurato, parte della Resa Assicurata fosse garantita con altre Società, ai fini del superamento della Soglia del 20% (30% per le Polizze Index Based) si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di Prodotto garantita con gli altri assicuratori.

L'Assicurato in caso di Sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato restando esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 Codice Civile). Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 10 – Franchigia - Scoperto

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – *Soglia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sotto partita la Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni. La Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni è da determinarsi rispetto al danno riferito alle Avversità oggetto di garanzia, compreso il danno causato da Avversità in garanzia verificatosi fra la data di Notifica dell'assicurazione e quello di decorrenza della garanzia. La Franchigia così determinata dovrà essere applicata al danno liquidabile, al netto della percentuale di anterischio.

Art. 11 – Limite di Indennizzo

Nelle rispettive Sezioni sono stabiliti i diversi limiti di Indennizzo.

Art. 12 – Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. **L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate. In particolare, in caso di danni da eventi precoci ovvero di danni che abbiano determinato perdite quantitative tali da non consentire la verifica della produzione potenziale dell'annata al Perito, assicurati o non assicurati, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire al Perito idonea documentazione utile a stabilire la produzione ottenuta negli utili 3 anni o negli ultimi 5 anni (escludendo nel caso la produzione maggiore e la produzione minore) al fine di verificare e stabilire, unitamente all'osservazione di campo, la potenzialità produttiva dell'annata.**

Art. 13 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono, salvo diversi accordi, formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate (Andamento Climatico Avverso per le Polizze Index Based). Qualora l'Avversità/Andamento Climatico Avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato ovvero il Contraente dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo

nell'eventualità di un successivo Sinistro, mentre verrà considerato al fine del calcolo del danno lordo aziendale per il superamento della Soglia.

Art. 14 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la Resa Assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi Avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società (data di sottoscrizione del certificato di riduzione per tutte le tipologie di Polizza) fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.
Con riferimento alle tipologie di Polizza che comprendono la garanzia Gelo-Brina, esclusivamente per i Prodotti "Sotto rete" e "Sotto rete e antibrina" la riduzione dei quintali assicurati di Prodotto di cui al comma precedente comporterà una riduzione proporzionale ridotta da riferirsi al 15% del Premio iniziale, in considerazione del fatto che l'85% del Premio è da ricondurre al rischio Gelo primaverile. L'85% del Premio iniziale non potrà quindi essere oggetto di alcuna riduzione.
La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità garantite, **purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente primo comma**. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) **darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di Assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;**
b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'Avversità o per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;**
c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
d) **non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;**
e) **non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;**
f) **mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa Assicurata;**
g) **nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti e che presumano un'effettiva perdita quantiqualitativa. Nel caso in cui abbiano a verificarsi abbassamenti termici precoci e diffusi con eventuali effetti sulle produzioni difficili da valutare è data facoltà al Contraente di segnalare e descrivere tali abbassamenti in luogo della singola denuncia;**
h) **l'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) e f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.**

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche a eccezione dell'Avversità Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite della Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità garantite in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto, nei giorni successivi all'evento per i danni agli impianti o strutture, direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.**
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:

- **uva, e orticole: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;**
- **pomodoro: le due intere file, semplici o abbinate, di piante che insistono al centro della Partita;**
- **frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;**
- **piccoli frutti: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;**
- **ciliegie: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.**

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'Avversità, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art.17, secondo le norme previste per ciascun Prodotto in garanzia.
L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 – Mandato del perito

Il perito deve:

a) accertare l'effettivo verificarsi dell'Avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle Definizioni relative alle Avversità Atmosferiche Assicurate;
b) verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità assicurata e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata;
c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa Assicurata;
d) accertare al momento del/i Sinistro/i la produzione in garanzia;
e) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
f) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla tipologia di Polizza prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo con riferimento all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia*;
h) accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso e in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno.

Art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata, nei termini e modi stabiliti nelle Condizioni Speciali. In imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati e indicati nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato quelle perse per i danni provocati da Avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 – *Mandato del perito*, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
    - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per dif-

ferenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul Prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;

- le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia e all'eventuale Scoperto (da determinarsi con riferimento al danno complessivo verificato successivamente alla notifica).

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato e allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale all'accettazione della perizia**.
In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 21 – *Perizia d'appello*, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). **Qualora l'Assicurato non si avvalesse del disposto dell'art. 21 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo**.
In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/Bollettino di Campagna per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.
Nel Bollettino di Campagna dovranno essere indicate le cause di compromissione del Prodotto diverse da quelle oggetto di garanzia.

Art. 21 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito e inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno*. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi, da parte di altre Società, nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 22 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

Art. 23 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare,

uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 – Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini e alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati Assicurazione di adesione alle Polizze Collettive per ogni PGRI, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/Comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 27 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio a incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.
Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.
In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

Art. 28 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista o praticata la raccolta scalare o in più stacchi, a deroga di quanto contemplato all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza* la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare o in più stacchi, ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale, gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.

Sezione 1
COLTURE VEGETALI
(a esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo)

Art. 1 – Prodotti vegetali coltivati in Appezzamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva Reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della Rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle forme contrattuali;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre Avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro una settimana dall'allegagione del Prodotto e comunque entro il 15 maggio e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento). Le parti si impegnano a prorogare il termine del 15 maggio qualora emerga, sulla base di straordinarie evidenze documentate dalla Fondazione Edmund Mach, che a tale data lo stato della ripresa e dello sviluppo vegetativo delle produzioni siano tali da comportare l'assoluta necessità di proroga del termine della stesura della rete e di conseguenza la necessità di prorogare il suddetto termine contrattuale;
- i danni produttivi imputabili alle garanzie Eccesso di Acqua, Vento Forte, Eccesso di Neve, Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, Sbalzo Termico, Colpo di Sole e Vento Caldo;
- l'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal PGRI.

L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:

- legatura cordini superiore e intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente e il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Art. 2 – Franchigia

Franchigia

PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità Grandine e Vento Forte

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ALTRI PRODOTTI limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità da Grandine e Vento Forte

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

TUTTI I PRODOTTI limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte

FRANCHIGIA FISSA 30%

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo, pari al 23% per tutti i Prodotti – tipologia di Polizza A e B, e per la tipologia di Polizza C pari al 18,5% per la frutta, 14% per le orticole, 7,5% per i cereali e il 9% per tutte le altre colture, stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi nei Comuni, a tal scopo evidenziati nell'elenco Tariffe (Allegato 2), è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio.

Al fine, inoltre, di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo, che dal 2024 sarà pari alla media del parametro degli ultimi 5 anni senza clausola di salvaguardia, salvo che le per le imprese ubicate nel Centro Sud Italia e per quelle dotate di sistemi di difesa attiva, nei Comuni al tal scopo può essere facoltativamente richiesta dall'agricoltore l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% e 30% con conseguente riduzione di tariffa del 15% per ogni aumento di 5 punti di Franchigia.

Al fine dell'applicazione della Franchigia, per danno prevalente si intende la/e tipologia/e di danno la cui somma totale in percentuale è maggiore della metà del danno complessivo al lordo della Franchigia. Pertanto i danni imputabili prevalentemente alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte sono da intendersi i casi in cui la somma dei danni complessivi (risarcibili a termini del presente contratto e al lordo della Franchigia) da Gelo e Brina e/o Colpo di sole, Vento Caldo e Ondata di Calore e/o Eccesso di Neve e/o Siccità e/o Sbalzo Termico e/o Alluvione ed Eccesso di Pioggia sono maggiori della metà dei danni complessivi (risarcibili a termini del presente contratto e al lordo della Franchigia).

Qualora il Prodotto assicurato uva da vino:

- **sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 1 – P*rodotti vegetali coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine*, nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato limitatamente ai danni al Prodotto vegetale imputabili alla compromissione dell'impianto uno scoperto pari al 40%.**

Art. 3 – Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all'80% per Partita, al netto della Franchigia, 70% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Colpo di sole e Vento caldo e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Ondata di calore; 60% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Gelo-brina e/o Alluvione e/o Siccità.

Ai fini dell'applicazione de limite di indennizzo, per prevalenti sono rispettivamente da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo-Brina e/o Alluvione e/o Siccità, ovvero da Colpo di Sole e/o Vento Caldo e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Ondata di calore e/o Eccesso pioggia, eventualmente fitopatie, siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o Vento Forte.

Art. 4 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa Assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno a essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa Assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

Sezione 1 - Punto 1.1
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE C

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni causati dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

PRODOTTI ARBOREI

Art. 5 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

PRODOTTO FRUTTA
escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 6 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

"TABELLA C" – QUALITÀ FRUTTA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • 1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm^2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • 2,5 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85
N.B.: Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità.		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine e actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.
N.B.: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine o di altre Avversità coperte dalla garanzia.
Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 7 – Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia completamente perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle caratteristiche minime per la vendemmia e delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione.
Esclusivamente nel caso in cui i disciplinari e i criteri di selezione dei grappoli indicati dalla cantina e applicati in vendemmia dalle imprese impongano e stabiliscano che i grappoli che, interessati da fenomeni di marcescenza superiore al 50%, non possano essere selezionabili in vendemmia, tali grappoli devono essere considerati con acini persi al 100%.

Art. 8 – Danno di qualità

I grappoli e acini presenti in vite idonei alla vendemmia e danneggiati sono considerati ai fini della determinazione del danno di qualità.
Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.
Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei Sinistri.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il Prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul Prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.
Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Chardonnay Vino (20,60 brix)	380	360	340
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroldego (20,60 brix)	320	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\

continua a pagina seguente

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:
- l'invaiatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 – 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti;

verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a 2 x (((440-407)/440 x 100)-3)=9,00 arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 9 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine Sociali. La garanzia per i danni da Eccesso Acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino ad Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento a ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte di FEM. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura.
A prescindere dall'eventuale data di vendemmia stabilita dalla Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:
- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.
Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia. Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 10 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni previsti nell'oggetto di garanzia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 7 – *Danno di quantità* e all'art. 8 – *Danno di qualità* gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 11 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 12 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto all'art. precedente esclusivamente per i danni da Grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 11 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

PRODOTTI
MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI, MIRTILLI, FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLINE DI BOSCO E ALTRI PICCOLI FRUTTI

Art. 13 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità frutti
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varie-tà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI VIVAI

Art. 14 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti vivai

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme e per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto. Per il Prodotto vivai di vite la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. La garanzia termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 15 – Franchigia - Limite di Indennizzo

Franchigia

A parziale deroga di quanto previsto all' art.10 – *Franchigia - Scoperto* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Franchigia minima applicata è del 20%.

Limite di Indennizzo

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 11 – *Limite di Indennizzo* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato alle singole Partite.

PRODOTTO VIVAI DI VITE
(BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

Art. 16 – Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 17 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà

calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili.	0
B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	35
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	50
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale.	75

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.

Sono considerate perdute, quindi considerate come perdita di quantità, le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Art. 18 – Secondo germoglio singolare

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da calamità in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)

Art. 19 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio.	0
B) Qualche e più lesione/i rimarginata al legno e/o al midollo.	45
C) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	75

Sono considerate perse, quindi considerati come perdita di quantità, le talee con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 21 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto -2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.
La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 22 – Perdita di resa

Con riferimento all'art. 6 – *Oggetto della garanzia* e all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, ai fini della determinazione della mancata resa si intendono persi i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma: con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO)

Art. 23 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni e oltre.

Art. 24 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
B) Astoni con lesioni rimarginate che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi.	25
C) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati.	40
D) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati.	60
E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo.	80

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma.
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.
- Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI
(PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 25 – Prodotto assicurato
La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 26 – Danno di qualità
Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia.	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base.	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	65

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di resa (danno di quantità), le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.

Vivaio di due anni	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia.	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno.	40
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	70

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 27 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti erbacei
Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'Avversità Venti Forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 28 – Individuazione della designazione del Prodotto
Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

PRODOTTO POMODORO

Art. 29 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e all'art. 27 – *Decorrenza della garanzia* delle Condizioni Speciali di assicurazione, valide per la forma contrattuale C, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 30 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodoro da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.
Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 31 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, riportati nelle tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.
Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno pomodori da pelati e altre trasformazioni conserviere	% danno pomodori da tavola
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10.	0	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4.	40	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 1/4; deformazioni gravi.	80	90

PRODOTTI
CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, ZUCCHE E ORTICOLE

Art. 32 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

(Ove leggasi frutti si intende per tale termine: frutti, bacche, bacelli)

A) Illesi, segni di percosse leggere.	0%
B) Lesione/i di lieve estensione.	50%
C) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%
I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti dell'Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi considerati come perdita di quantità.	

Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA
DA INSILLAGGIO – DA BIOMASSA

Art. 33 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per le diverse destinazioni: alimentare umano/animale e altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto, la destinazione per alimentazione umana o per amideria deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 34 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino a un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.
In caso di danni causati dalle Avversità garantite, **tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa**, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.
La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	6	8	10	15	20	25	30	30

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 35 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche:

- Forma contrattuale C: polizza che copre almeno 3 delle Avversità di Frequenza e Avversità Accessorie elencate all'allegato 1 punto 1.2.2. (Grandine, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Venti Forti, Colpo di sole e Vento Caldo e Sbalzo Termico).

Art. 36 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:

- **pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento Forte;**
- **pari al 30% per danni imputabili alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte;**
- **per i danni combinati la Franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:**

Danno complessivo %	Percentuale di Franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
37	20
38 e oltre	20

Art. 37 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo.	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media.	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave.	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	

Sezione 1 - Punto 1.2
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LE FORME CONTRATTUALI A E B

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni:

- **Forma contrattuale A – Codice combinazione 01**: causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche Accessorie (Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico) e dalle Fitopatie;
- **Forma contrattuale B – Codice combinazione 02:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e dalle Fitopatie; con riferimento ai disposti dell'art. 3 comma 1. Punti a) e b) e comma 2, del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).
- **Forma contrattuale B – Codice combinazione 17**: causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche Accessorie (Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico) e dalle Fitopatie.

PRODOTTI ARBOREI

Art. 1 – Decorrenza della garanzia per i Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 2 – Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia completamente perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle caratteristiche minime per la vendemmia e delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione.
Esclusivamente nel caso in cui i disciplinari e i criteri di selezione dei grappoli indicati dalla cantina e applicati in vendemmia dalle imprese impongano e stabiliscano che i grappoli che, interessati da fenomeni di marcescenza superiore al 50% non possano essere selezionabili in vendemmia, tali grappoli devono essere considerati con acini persi al 100%.

Art. 3 – Danno di qualità

I grappoli e acini presenti in vite idonei alla vendemmia e danneggiati sono considerati ai fini della determinazione del danno di qualità.
Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, Socio della Cantina stessa.
Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei Sinistri.

Con riferimento alle produzioni di uva da vino assicurate con tipologia di Polizza B) (tariffa maggiorata del 15%)

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

riferite a uve selezioni o comunque di particolare pregio con produttività significativamente inferiori al relativo disciplinare e destinate alla produzioni di vini riserva o selezione, nel caso in fase di perizia si riscontri che la compromissione qualitativa implichi la perdita delle caratteristiche minime del Prodotto per la destinazione vini riserva o selezione, con conseguente declassamento qualitativo, la percentuale di danno qualità da riconoscere può essere aumentato del 100%.
I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:
Qualora il Prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul Prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.
Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue.
In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazio-ne fisiologica	**bassa collina < 250 m**	**media collina 250 - 450 m**	**alta collina > 450 m**
Chardonnay Vino (20,60 brix)	380	360	340
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroldego (20,60 brix)	420	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:

- l'invaiatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 – 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti;

verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a 2 x (((440-407)/440 x 100)-3)=9 arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 4 – Danni da Peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o la diminuita Resa Assicurata, comprensiva del danno di qualità, del Prodotto assicurato causato anche dalla Peronospora (Plasmopara viticola), come meglio definito nel successivo art. 6.

Art. 5 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino.
Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine sociali. La garanzia per i danni da Eccesso Acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina.

La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino ad Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento a ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte di FEM.
Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura.
A prescindere dall'eventuale data di vendemmia stabilita dalla Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia. Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 6 – Limite di Indennizzo per varietà e aggregato per danni da Peronospora

A integrazione dell'art. 11 – *Limite di Indennizzo* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, per i danni da Peronospora, è stabilito un Limite di Indennizzo per singola Partita, definito per zona e fascia altimetrica, come riportato nella tabella di cui all'art. 5 – *Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia* da FEM con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale, avendo a riferimento comunque la situazione generalizzata dei vigneti. Per i danni eccedenti tale limite vale quanto indicato al secondo comma del punto a) art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in quanto considerati danni da Avversità non assicurate. Le aziende sentinella individuate nelle Definizioni di questa Sezione di Polizza, possono essere visionate dai periti nel corso della campagna. I dati delle risultanze tecnico/agronomiche rilevati in tali aziende da FEM saranno messi a disposizione dei periti per l'effettuazione dei rilievi. Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il Limite di Indennizzo aggregato previsto all'art. 11 – *Limite di Indennizzo*, comma 2.
Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al Limite di Indennizzo previsto.

Art. 7 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni previsti nell'oggetto di garanzia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 2 – *Danno di quantità* e all'art. 3 – *Danno di qualità*, gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

PRODOTTO FRUTTA
escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 8 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità

verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Il frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm^2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • rugginosità media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B.:
- il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;
- rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
- l'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
- le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.

Per i prodotti albicocche, fichi, susine e actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.
N.B.: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine o di altre Avversità coperte dalla garanzia.
Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

PRODOTTI FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO E ALTRI PICCOLI FRUTTI

Art. 9 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 10 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 11 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto al precedente art. 10 – *Danno di qualità*, esclusivamente per i danni da Grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella, di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 10 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 12 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'Avversità Venti Forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 13 – Individuazione della designazione del Prodotto

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli **deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – DA INSILAGGIO – DA BIOMASSA

Art. 14 – Coltivazione irrigua e non irrigua

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 – *Oggetto della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o

eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. **Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di Polizza**.
Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.
Per le colture irrigue la perdita di Resa Assicurata conseguente a Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta ordinariamente nell'ultimo quinquennio.

Art. 15 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso: alimentare umano/animale e altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto, la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 16 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA con destinazione ad alimentazione umana o amideria

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino a un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta. In caso di danni causati dalle Avversità garantite, **tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa**, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.
La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	6	8	10	15	20	25	30	30

PRODOTTO POMODORO

Art. 17 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* e all'art. 12 – *Decorrenza della garanzia*, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 18 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodoro da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 19 – Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORI DA PELATI, CONCENTRATI E ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere.	40
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80

POMODORI DA CONSUMO FRESCO:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere.	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

PRODOTTI CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE – ORTICOLE

Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

A) Illesi, segni di percosse leggere.	0%
B) Lesione/i di lieve estensione.	50%
C) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%
I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi valutati come perdita di resa (danno di quantità).	

Art. 21 – Cambio di destinazione del Prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

Art. 22 – Condizioni

Per tutti i prodotti non regolati in questa Sezione di Polizza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate le condizioni indicate alla Sezione 1 Punto 1.1. Forma contrattuale C.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 23 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:

- **pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento Forte;**
- **pari al 30% per danni imputabili alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte;**
- **per i danni combinati la Franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:**

Danno complessivo %	Percentuale di Franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
37	20
38 e oltre	20

Art. 24 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo.	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media.	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave.	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	

Sezione 2
STRUTTURE AZIENDALI E IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE

2.1 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antiacqua, tunnel e impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento Forte, Gelo, Trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di Pioggia e Eccesso di Neve.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- **difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;**
- **alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle Avversità garantite;**
- **cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite.**

Subiti da:

- **relativi frutti pendenti;**
- **reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;**
- **reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive a un'Avversità garantita dalla presente assicurazione.**

Art.3 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di Assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;

b) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;

c) non manomettere/alterare la struttura danneggiata;

d) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate; L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOGGIA E TUNNEL

Art. 4 – Valore dei beni assicurati Prodotto Reti antigrandine/antipioggia, Tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

a) Prodotto Reti antigrandine/antipioggia:
   1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 14.400,00 euro a ettaro di superficie coperta;
   2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
   3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 11.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
   4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

b) Prodotto Tunnel: il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato nell'Allegato Prezzi, moltiplicato per la superficie coperta;
2. Tunnel di età superiore a un anno in base a un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

Art. 5 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

a) accertare la data la cui Avversità si è verificata;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezzamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/antipioggia e alla eventuale quantità dei Prodotti assicurati;
c) verificare le condizioni dell'impianto e il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare a una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 6 e 7 che seguono.

Art. 6 – Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale:

- se la Rete antigrandine/antipioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.4 punto a).1) per le reti e art. 4 punto b).1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/antipioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 4 punto a) successivi a 1) per leReti e art. 4 punto b).2) per i Tunnel;

e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.
Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO / ANTIPIOGGIA	RETE DI COLORE NERO
€ 7.000,00	Fino a 5 anni	Fino a 7 anni
€ 5.000,00	Di età superiore a 5 anni	Di età superiore a 7 anni
€ 3.000,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 2.500,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 2.000,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 14 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 16 anni
€ zero	Di età superiore a 11 anni	Di età superiore a 17 anni

Art. 7 – Sinistro parziale

In caso di Sinistro parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.
In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, nei limiti dei valori a ettaro convenzionali stabiliti agli artt. 4, 5 e 6, con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art. 8 che segue.

Art. 8 – Franchigia - Scoperto - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del Valore assicurato per singola Partita.
Verrà inoltre applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- **palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;**
- **inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;**
- **profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;**
- **distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;**
- **ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di 90 cm e una distanza dal palo minima di 180 cm testata e 100 cm laterali;**

- **ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.**

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino a un 20% di quanto indicato.
Lo Scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- **legatura cordini superiore e intermedio in maniera indipendente;**
- **idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
- **tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;**
- **ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente e il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;**
- **corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del Premio pagato e non goduto.

PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
frutteti e vigneti

Art. 9 – Valore dei beni assicurati

Il Valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo a ettaro previsto Allegato 1 Prezzi.

Art. 10 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia e al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto e il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare a una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima e alla quantificazione del danno per singola Partita in base al Valore assicurato come segue:
  - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al Valore assicurato per impianti di età inferiore ai 10 anni, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Art. 11 – Franchigia - Scoperto - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del Valore assicurato per singola Partita.
Verrà applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- **profondità dei pali minima 70 cm;**
- **distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;**
- **ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di 70 cm e una distanza dal palo minima di 130 cm;**

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino a un 40% di quanto indicato.
Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- **pali non pendenti a esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;**
- **profondità dei pali minima 70 cm;**
- **idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
- **tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;**
- **corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del Premio pagato e non goduto.

Sezione 3
CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI

3.1 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

In deroga a quanto stabilito all'art. 3 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la maturazione del Prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per il Prodotto ciliegie per varietà come segue: *entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del Prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all'Andamento Climatico Avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Contraente e la Società.*

Art. 2 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche e Biotiche:

- Forma contrattuale A (art. 3 comma 2.a del PGR Piano di Gestione dei Rischi);
- Grandine, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Venti Forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico, Drosophila Suzukii.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo a un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante a opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.
L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli artt. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno* e 19 – *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata complessiva.

Art. 3 – Prodotti coltivati in Appezzamenti dotati di difesa attiva

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine e/o antipioggia e/o antinsetto e tunnel. La garanzia è operante, inoltre, per danni al Prodotto provocati dalla percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre Avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive.

Antipioggia
I teli devono essere stesi, relativamente al Prodotto ciliegie entro le date indicate per le rispettive zone e comunque non oltre la fase di inizio arrossimento del frutto.

Antinsetto
Gli impianti devono essere dotati di un sistema integrato antinsetto, intendendosi per tale il Sistema che prevede:

- **la copertura completa totale della coltura con reti antinsetto con fori di maglia inferiori al 1 mm² opportunamente disposti sul terreno senza alcuna apertura praticabile dagli adulti di Drosophila Suzukii, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario di FEM;**
- **monitoraggio all'interno delle reti antinsetto con trappole in grado di rilevare il grado di presenza del dittero;**
- **al realizzarsi della condizione di presenza dell'insetto all'interno delle protezioni antinsetto, come riportato al punto precedente, intervento immediato con efficaci insetticidi specifici;**
- **catture massali in primavera e in autunno con trappole attrattive a elevata efficacia di cattura e distruzione di popolazione di Drosophila Suzukii.**

Qualora tali condizioni non venissero rispettate:

- **per danni da Eccesso di Pioggia decade la copertura assicurativa, ove assicurate come produzioni protette da teli antipioggia;**
- **per danni da Drosophila Suzukii verranno considerati quelli riscontrati nelle aziende limitrofe in frutteti dotati di sistemi integrati antinsetto in piena efficienza.**

Art. 4 – Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – *Soglia* nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottopartita la Franchigia pari al 30%.

Art. 5 – Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 70% della Resa Assicurata per zona geografica omogenea e per Prodotto assicurato; per Azienda agricola e Prodotto, nel medesimo Comune, nel caso di produzioni protette da impianto di difesa attiva; limitatamente ai casi in cui i danni siano imputabili prevalentemente o esclusivamente alle Avversità Gelo-brina, Alluvione e Siccità, il limite di indennizzo di cui al comma precedente scende al 60%.

Ai fini dell'applicazione de limite di indennizzo, per prevalenti sono rispettivamente da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo-Brina e/o Alluvione e/o Siccità, ovvero da Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Ondata di calore e/o Eccesso pioggia, eventualmente fitopatie, siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o Vento forte.

La presente sezione di Polizza, limitatamente a tutti i Certificati di Assicurazione emessi relativi al Prodotto ciliegie e piccoli frutti, prevede l'applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato provinciale regolabile al 130% dei Premi imponibili complessivi. Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una riparametrazione proporzionale ai singoli Indennizzi con riguardo a ogni Azienda agricola.

Art. 6 – Norme per l'esecuzione della perizia e per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singola varietà, gruppo di varietà similari, o destinazione del in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singola specie e varietà per ogni singola area di cui all'art. 9, con le seguenti norme:

a) il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato:
   - le quantità perse per i danni provocati dalle Avversità non assicurate, come quantificati all' art. 19 – *Mandato del perito* - punto g.;
   - moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione.

b) al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
   - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità di produzione risarcibile e la produzione ottenibile alla raccolta, in sede di perizia in campo e/o in cooperativa al conferimento e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee dai responsabili peritali, come quelle rilasciate dalle Cooperative stesse (bolle di consegna, conferimenti medi ecc.) dell'anno;
   - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo, della tabella Danno di qualità delle Condizioni Speciali;
   - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle relative alla Franchigia.

Qualora particolari ed eccezionali Avversità Atmosferiche e Biotiche in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un'entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche e altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato e allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**
In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello art. 21 – *Perizia d'appello*, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. **Qualora l'Assicurato non si avvalesse del disposto dell'art. 21 la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo**.
In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/bollettino per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21.

Art. 7 – Impianti di difesa attiva antipioggia

In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per Partita, all'interno dell'Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.

Art. 8 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per la quantificazione del danno*, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

TABELLA – QUALITÀ CILIEGIE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti; - 0,02 cm^2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - 0,05 cm^2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti; - 0,1 cm^2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,15 cm^2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia)	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche e Fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche e Fitopatie assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

TABELLA – QUALITÀ PICCOLI FRUTTI

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 9 – Le zone geografiche e altimetriche omogenee

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia termina alla maturazione determinata convenzionalmente con riferimento alle aree omogenee come di seguito:

ZONA	ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE	TERMINE ULTIMO PER COPERTURA DELL'IMPIANTO CILIEGIE
A	Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe	10 giugno
B	Colle di Tenna	10 giugno
C	Susà sopra paese - S. Vito sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè	10 giugno
D	Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano	15 giugno
E	Pergine - Serso - Viarago - Masetti - Zava	10 giugno
F	Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino	10 giugno
G	Roncogno - Costasavina	10 giugno
H	Civezzano escluse frazioni alte	10 giugno
I	Povo - Villazzano - Cortesano	01 giugno
J	Mattarello	01 giugno
K	Ravina - Romagnano	01 giugno
L	Aldeno dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige	01 giugno
M	Aldeno dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)	01 giugno
N	Brancolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera	01 giugno
O	Volano - Besenello - Rovereto	01 giugno
P	Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino	10 giugno
Q	Bleggio	15 giugno
R	Faver	10 giugno
S	Cavedine	15 giugno
T	Media Val di Non	20 giugno
U	Alta Val di Non	20 giugno
V	Revò	20 giugno
W	Bassa Valsugana	01 giugno
Z	Canale - Valcanover fino a Maso Dolzer	10 giugno
X	Altre zone non previste, da delimitare	

Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.
Il mancato rispetto del termine ultimo per la copertura dell'impianto ciliegie determina la decadenza della garanzia. Tale termine deve essere inteso come termine ultimo rispetto all'inizio della fase di arrossimento dei frutti che a prescindere dalla data indicata comporta la decadenza della garanzia qualora non sia stesa la rete.

Art. 10 – Rischio Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta

A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici, il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'Avversità Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 10%.

Sezione 4
COPERTURA ASSICURATIVA SPERIMENTALE, CHE COPRE LA MANCATA RESA QUANTI/QUALITATIVA INDEX BASED – PRATO PASCOLO

4.1. – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi sulle Polizze Sperimentali indicizzate Index Based e a quanto indicato all'art.76 del Regolamento UE 2115/2021.
In relazione al predetto Decreto:

- le norme tutte di questa Polizza sono state approvate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- l'entità dei danni, sono determinate in relazione e applicazione alle disposizioni in esso previste;
- il metodo di calcolo del danno, come dimostrato e accertato nella Relazione Tecnica emessa da FEM e dal Centro di Sperimentazione di Laimburg, consente di determinare le perdite effettive delle Rese Assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del danno;
- le Rese Assicurate, con riferimento all'Area Climatica Omogenea, sono determinata in relazione e applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune, calcolata come da definizione Risultato della produzione/Resa Assicurata. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia delegataria.
Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al Prodotto in garanzia con la medesima Società.

Art. 2 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato il mancato Risultato della produzione/Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile nelle Partite assicurate, causato dall'Andamento Climatico Avverso. La mancata o diminuita resa è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice Meteorologico e la percentuale di danno correlato (art. 76 del Regolamento UE 2115/2021e PGR (Piano di Gestione dei Rischi).
La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i. e che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.
L'Andamento Climatico Avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Andamento Climatico Avverso e il danno, per Area Climatica Omogenea, nonché che il danno abbia superato la Soglia del 20% del Risultato della produzione/Resa Assicurata.

Art. 3 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento Climatico Avverso, per Area Climatica Omogenea, misurato attraverso gli Indici Meteorologici, come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza, viene rilevato dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società.
L'entità di tale perdita viene stabilita attraverso gli Indici Meteorologici, come regolato nel successivo art. 5 – *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie su campioni rappresentativi dell'Area Climatica Omogenea, interessata dal Sinistro, devono incontrarsi in epoca prossima al raccolto (in più fasi sfalci) del Prodotto assicurato (anche parziale), per:

- accertare, se esistano cause diverse dagli eventi in garanzia che abbiano causato danni alle produzioni assicurate e provvedere alla loro quantificazione;
- solo su richiesta di una delle parti, Società e/o Contraente, verificare, nel caso di situazioni non configurabili

nell'ordinarietà, la corretta attribuzione della percentuale di danno con l'Indice meteorologico di cui alla tabella dell'art. 10 – *Danni d'Area Climatica Omogenea per Andamento* Climatico Avverso delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui ai successivi artt. 5 – *Norme per la quantificazione del danno* e 6 – *Calcolo e pagamento dell'Indennizzo*. Il Terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del Terzo Perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del Terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area Climatica Omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

a) il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;

b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
   - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, determinate, sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione dei coefficienti di danno previsti nella tabella di cui all'art. 10 – *Danni d'Area Climatica Omogenea per Andamento Climatico Avverso* delle Condizioni Speciali;
   - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti all' Andamento Climatico Avverso come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza delle Norme Generali* e quelle previste al seguente art. 11 – *Scoperto*.

Come previsto all'art. 4 – *Mandato dei periti* per quanto riguarda il precedente punto b), il coefficiente di danno da applicare, su richiesta di una delle parti, Contraente e Società, può essere, per Area Climatica Omogenea, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà rideterminato attraverso perizia.

Art. 6 – Calcolo e pagamento dell'Indennizzo

Per ogni Sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola Partita, di ogni certificato dell'Area Climatica Omogenea interessata da Sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 5 – *Norme per la quantificazione del danno*.

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 9 – *Soglia* delle Norme Generali, verrà prodotto un elaborato finale per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di Assicurazione interessato da Sinistro. Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente. Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche* delle Norme Generali. Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini e alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 7 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PGRI, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/Comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 9 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato negli artt. 1 – *Delimitazioni della garanzia* e 2 – *Oggetto della garanzia*, e nella definizione - *Resa Assicurata/Risultato della produzione* il valore del Risultato della produzione risarcibile come indicato all'art. 5 – *Norme per la quantificazione del danno*, la Resa assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le rese medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate:

RESE MEDIE ORDINARIE DI FORAGGIO AFFIENATO q di ss / ha / anno (ss al 10% UR)

Con riferimento a terreni dotati di regolare impianto di irrigazione, tali rese medie ordinarie possono essere aumentate del 30%.

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
1	Val di Non		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		90	80	50
		Prato pascolo			60	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
2	Val di Sole		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		80	70	50
		Prato pascolo			50	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
3	Val di Fassa		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 -1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		70	60	50
		Prato pascolo			50	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
4	Val di Fiemme		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		90	80	50
		Prato pascolo			60	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
5	Primiero		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		90	70	50
		Prato pascolo			50	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
6	Fiavè - Giudicarie		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato	110	90	70	
		Prato pascolo			50	

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
7	Val Rendena		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato	90	80	70	50
		Prato pascolo			50	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
8	Val Chiese		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato	90	70	50	
		Prato pascolo	70	50	30	

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
9	Val Sugana		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato	90	70	60	
		Prato pascolo	70	50	40	30

continua a pagina seguente

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
10	Altopiano di Pinè		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		80	70	50
		Prato pascolo			50	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
11	Tesino		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		90	70	50
		Prato pascolo			50	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
12	Folgaria Lavarone		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		70	60	50
		Prato pascolo			40	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
13	Vigolana		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato		70	60	
		Prato pascolo		50	40	

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
14	Brentonico/Baldo		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato	90	70	60	
		Prato pascolo		50	40	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
15	Valle Laghi		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato	90	70	60	
		Prato pascolo		50	40	30

	ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm			
16	Fai Andalo		Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione	Q.li/ha ss			
		Prato			70	
		Prato pascolo			50	30

Prati e prati pascolo

Il Valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PGRI, relativo al Certificato di Assicurazione sottoscritto prati pascolo, moltiplicata la resa unitaria, come tabella da sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell'anno) e, a sua volta, al prezzo unitario fissato nel certificato. La superficie in ettari, l'effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati nel PGRI di cui al Fascicolo Aziendale.

Pascolo

Il Valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PGRI, relativo al Certificato di Assicurazione sottoscritto prati pascolo moltiplicato il prezzo fissato nell'Allegato Prezzi.

Art. 10 – Danni d'Area Climatica Omogenea per Andamento Climatico Avverso

Aree Climatiche Omogenee

Gli Indici Meteorologici sono determinati per Area Climatica Omogenea e sono validi per tutte le produzioni in essa comprese. L'Indice Meteorologico per ogni Area Climatica Omogenea è rilevato dalla stazione meteo rappresentativa dell'area medesima. Le Aree Climatiche Omogenee e le stazioni meteorologiche relative, sono riportate nell'Appendice 1 Aree Climatiche Omogenee, visionabili sul sito: www.codipratn.it.

Indice meteorologico

Determinazione dell'Indice climatico avviene nel periodo che inizia dalla data d'inizio della stagione vegetativa, indicata nella tabella sottostante, fino al **31 agosto** (periodo di copertura).

Calcolato per un periodo (finestra temporale) di **42 giorni** all'interno del periodo di copertura.

Indice climatico = (100 x (SPBi – SPBlp) / SPBlp) + NT

laddove

SPBi = somma di precipitazione nell'anno in corso nella finestra di 42 gg;

SPBlp = somma di precipitazione media storica per la stessa finestra (max. 180 mm);

NT= numero di giorni con temperatura massima giornaliera maggiore o uguale per altimetria come segue:

Altitudine m slm	Temperature ≥	Inizio stagione vegetativa
300 - 499	34 °C	1 aprile
500 - 699	32 °C	5 aprile
700 - 899	31 °C	10 aprile
900 - 1099	29 °C	18 aprile
1100 - 1299	26 °C	22 aprile
1300 - 1500	23 °C	30 aprile

per la stessa finestra.

L'indice climatico determina la percentuale di danno da applicare al Valore assicurato.

Valore indice	Danno %
73	20
74	22
75	25
76	28
77	31
78	34
79	37
80	40
81	43
82	46
83	49
84	52
85	55
86	58
87	61
88	64
89	67
90	70
91	73
92	76
93	79
94	82
95	85
96	88
97	91
98	94
99	97
100 e > 100	100

Art. 11 – Scoperto

A compensazione di residui di produzioni all'infuori del periodo di copertura per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno come segue:

- **produzioni fino a 1000 m slm: scoperto del 20%; se il periodo di 42 giorni comprende prevalentemente i giorni dopo il 15 di luglio lo scoperto diviene del 40%;**
- **produzioni superiori ai 1000 m slm: scoperto 20%.**

4.2 PROCURA

Tra le Parti si prende atto che per gli effetti e le specifiche Norme che regolano l'assicurazione Index Based, gli Assicurati hanno rilasciato la Contraente Co.Di.Pr.A. ampia procura a rappresentare i loro interessi in caso di Sinistro che abbia interessato le loro produzioni assicurate il cui testo è riportato qui di seguito.

PROCURA AL CONDIFESA

Premesso che:

- *Il sottoscritto Socio del Condifesa di Trento ha sottoscritto il certificato relativo alla Polizza Collettiva per quanto riguarda il Settore/ Sezione Assicurazione Sperimentale Index Based - Prati pascolo;*
- *La normativa comunitaria e nazionale prevede che i danni, determinati attraverso l'utilizzo di Indici Meteorologici, siano riferiti a una medesima Area Climatica Omogenea e siano validi ed efficaci per la liquidazione dei danni relativi a tutte le produzioni assicurate, appartenenti a una medesima Area Climatica Omogenea, senza distinzione alcuna;*
- *Il Consorzio di Difesa della Provincia di Trento di cui l'Assicurato è socio e ha, conformemente alle delibere assembleari e atti conseguenti, accettato, la funzione dello stesso a contrarre a suo favore la Polizza Collettiva in argomento;*

conferisce, per la corretta gestione del contratto assicurativo in argomento, al Condifesa

PROCURA

a rappresentare e tutelare i propri interessi, derivanti dalla sottoscrizione del Certificato di Assicurazione in applicazione a detta Polizza Collettiva, come quelli di tutti gli altri Assicurati, appartenenti alla medesima dell'Area Climatica Omogenea.
Resta inteso che l'eventuale Indennizzo, derivante dagli effetti contrattuali, sarà di esclusiva e completa competenza del Socio Assicurato.

li, ...

IL SOCIO ASSICURATO

.....

Sezione 5
COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

5.1. – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
Nel caso l'agricoltore pratichi l'"apicoltura nomade" e non stanziale, sarà onere dell'apicoltore dichiararlo e comunicare numero e sito nel quale vengono spostati gli alveari, ogni qualvolta si verifichi un trasferimento. A tal scopo potrebbe essere sviluppata una App che consenta all'agricoltore assicurato di inviare tale informazione con foto georeferenziata del sito e gli alveari.
La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto in garanzia. Tale mancata resa è convenzionalmente stabilita come la mancata produzione di miele nel corso dell'intera annata, dovuta da uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15 °C e innalzamento al di sopra dei 36 °C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Art. 2 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

Il verificarsi dei fenomeni atmosferici di cui all'articolo precedente, verrà verificato e quantificato in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento durante il periodo 30 marzo – 31 luglio. Per i Comuni posti a un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m (120 giorni di copertura) e per il periodo 20 aprile – 31 luglio per i Comuni posti sopra i 500 m s.l.m (100 giorni di copertura). Tale verifica delle condizioni meteo sarà operata da parte di Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società. Con riferimento alle precipitazioni piovose, la soglia del 40% è verificata con riferimento a un numero di giorni di fioritura pari a 90.

Art. 3 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie e verifica dei dati meteorologici dovranno accertare:

- nesso di causalità fra gli eventi e l'effettivo danno;
- entità del danno, da quantificarsi convenzionalmente valutando il numero di giorni di inattività delle api considerati avendo a riferimento i dati meteorologici e il numero.

Art. 4 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area Climatica Omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

a) il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
b) al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
   - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate convenzionalmente in base al numero di giorni aventi le caratteristiche di criticità definite all'art. 1 rispetto ai 120 giorni di copertura, rappresentano la percentuale di perdita produttiva;
   - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art.13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia pari al 10% del Valore assicurato.

Art. 5 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato nell'art. 1 – *Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia*, il valore del Risultato della produzione risarcibile, come indicato all'art. 4 – *Norme per la quantificazione del danno*, non potrà superare le seguenti rese medie ordinarie:

- 8 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura stanziale";
- 15 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura nomade".

Art. 6 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 15%.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato per singola Partita.

Art. 7 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annua, causata dalle Avversità, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto assicurato, per Azienda.
Ai fini della verifica del superamento della Soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile quantificata in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento dei fenomeni atmosferici, indicati all'art. 1, rispetto ai giorni di copertura come da periodo indicato all'art. 2.
Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale e i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.

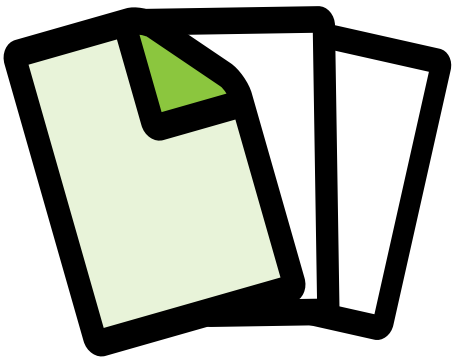

Allegati

ALLEGATO 1 - Prezzi 60

ALLEGATO 2 - Tariffe 66

ALLEGATO 3 - Allegato ai certificati di adesione 75

ALLEGATO 4 - Allegato Terzi Periti e coordinatore 81

ALLEGATO 1 | PREZZI

I prezzi convenzionalmente applicabili alla presente Polizza Collettiva sono definiti nell'elenco allegato, che troverà pubblicazione anche sul sito internet www.codipratn.it.
Eventuali deroghe ai prezzi contenuti nell'elenco Prezzi imputabili a peculiari caratteristiche qualitative di Prodotto dovranno essere espressamente concordate tra Contraente e Società.

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Codici Varietà	Codici Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE E STRUTTURE						PRODUZIONI BIOLOGICHE					
					Prezzo 2024 Fascia A	Prezzo 2024 Fascia B	Prezzo 2024 Fascia C	Prezzo 2024 Fascia D	Prezzo 2024 Fascia E	Prezzo 2024 Fascia F	Prezzo 2024 Fascia G	Prezzo 2024 Fascia H	Prezzo 2024 Fascia I	Prezzo 2024 Fascia L	Prezzo 2024 Fascia M	Prezzo 2024 Fascia N
Actinidia Polpa Verde	C01	5118	51182	HAYWARD	77,00	70,00	62,00	54,00	47,00	39,00	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00
Actinidia Polpa Gialla, altre e Baby	M31	5119	51191	POLPA GIALLA	135,00	122,00	108,00	95,00	81,00	68,00	175,00	158,00	140,00	123,00	105,00	88,00
		5390	53901	ARGUTA	323,00	291,00	259,00	227,00	194,00	162,00	419,00	378,00	336,00	294,00	252,00	210,00
Albicocche	C02	5008	50081	ALBICOCCHE	251,00	226,00	201,00	176,00	151,00	126,00	326,00	294,00	261,00	229,00	196,00	163,00
Albicocche precoci	L12	5001	50011	AURORA	94,00	85,00	76,00	66,00	57,00	47,00	122,00	110,00	98,00	86,00	74,00	61,00
Asparago	D03	4006	40061	GENERICO	250,00	225,00	200,00	175,00	150,00	125,00	325,00	293,00	260,00	228,00	195,00	163,00
		4120	41201	ASPARAGO ZAMBANA	529,00	477,00	424,00	371,00	318,00	265,00	687,00	619,00	550,00	481,00	413,00	344,00
Bietola da costa	D05	4010	40101	BIETOLA	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Cachi	C36	5127	51272	TUTTE LE VARIETÀ	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	54,00	49,00	44,00	38,00	33,00	27,00
Carota	D08	4019	40191	DA CONSUMO FRESCO	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	49,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
Cavolfiore pianta	D09	4020	00003	DA TAVOLA	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	71,00	64,00	57,00	50,00	43,00	36,00
Cavolo Capuccio	D10	4022	40221	CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
		4022	40222	CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
Cavolo Rapa	L30	4117	41171	CAVOLO RAPA	33,00	30,00	27,00	24,00	20,00	17,00	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00
Cavolo Verza	D11	4024	40245	CAVOLO VERZA	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00
Cetriolo	D13	4027	40271	CETRIOLO	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00
Ciliegie	C37	5070	00101	KORDIA	368,00	332,00	295,00	258,00	221,00	184,00	478,00	431,00	383,00	335,00	287,00	239,00
		5070	00109	REGINA	368,00	332,00	295,00	258,00	221,00	184,00	478,00	431,00	383,00	335,00	287,00	239,00
		5065	50651	GIANT RED	368,00	332,00	295,00	258,00	221,00	184,00	478,00	431,00	383,00	335,00	287,00	239,00
		5070	00099	DURONI	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00088	BLAK STAR	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00089	BURLAT	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00102	LALA STAR	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00091	CARDINALE	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00094	DURONE BOLOGNESE	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00096	DURONE DEL CHIAMPO	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00093	DURONE DELL'ANELLA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00095	DURONE DI COSTASAVINA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00098	FERROVIA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00103	LAPINS	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00106	MORA DI CAZZANO	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00107	MORA DI VIGNOLA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00097	DURONE NERO I°	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00110	SCHNEIDER	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00111	STELLA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00113	SUMMIT	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00115	SWEET HEART	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00117	VAN	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00084	ADRIANA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00085	AMARENA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00087	BELLA ITALIA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00090	CANADA GIANT	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00092	CORNOLE	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00104	MAROSTICANA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00105	MERAVIGLIA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Codici Varietà	Codici Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE E STRUTTURE						PRODUZIONI BIOLOGICHE					
					Prezzo 2024 Fascia A	Prezzo 2024 Fascia B	Prezzo 2024 Fascia C	Prezzo 2024 Fascia D	Prezzo 2024 Fascia E	Prezzo 2024 Fascia F	Prezzo 2024 Fascia G	Prezzo 2024 Fascia H	Prezzo 2024 Fascia I	Prezzo 2024 Fascia L	Prezzo 2024 Fascia M	Prezzo 2024 Fascia N
Ciliegie	C37	5070	00108	OTTAVIA	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00114	SUMBURST	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00112	SUMMER CHARM	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
		5070	00116	ALTRE VARIETÀ	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00	390,00	351,00	312,00	273,00	234,00	195,00
Cipolle	C54	4030	00017	CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE	24,00	22,00	20,00	17,00	15,00	12,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00
Fagioli	C45	4034	94034	FAGIOLI	150,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00
Fagiolini	C47	4039	40391	FAGIOLINI	141,00	127,00	113,00	99,00	85,00	71,00	183,00	165,00	147,00	129,00	110,00	92,00
		4038	40381	STORTINO DI TRENTO	328,00	296,00	263,00	230,00	197,00	164,00	426,00	384,00	341,00	299,00	256,00	213,00
Fragole	C38	5116	51161	FRAGOLINE DI BOSCO	1.180,00	1.062,00	944,00	826,00	708,00	590,00	1.534,00	1.381,00	1.228,00	1.074,00	921,00	767,00
		5115	51151	FRAGOLONI PIENA AREA	423,00	381,00	339,00	297,00	254,00	212,00	549,00	495,00	440,00	385,00	330,00	275,00
Insalata	D21	4050	40505	INDIVIA	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00
		4052	40524	LATTUGA	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		4051	40511	PAN DI ZUCCHERO	39,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
Lampone	C52	5123	51231	LAMPONI RIFIORENTI	528,00	476,00	423,00	370,00	317,00	264,00	686,00	618,00	549,00	481,00	412,00	343,00
Mais da granella per farine da polenta	M32	22	00221	NOSTRANO DI STORO	102,00	92,00	82,00	72,00	62,00	51,00	132,00	119,00	106,00	93,00	80,00	66,00
Mais da granella generico	C03	21	00043	MAIS DA GRANELLA	17,60	16,00	15,00	13,00	11,00	9,00	22,00	20,00	18,00	16,00	14,00	11,00
		24	00241	MARANO	49,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00
Mais da insilaggio	D23	27	00027	MAIS DA INSILAGGIO	3,57	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	4,64	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Melanzane	C58	4055	40558	MELANZANE	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00
Mele	C04	5135	51351	ALTRE VARIETÀ EMERGENTI	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
		5135	51352	VARIETÀ EMERGENTI (ISAAQ, FENGAPI, UEB6581)	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5136	51361	ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00
		5137	51371	ALTRE VARIETÀ PRECOCI	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00
		5139	51391	BELLA DI BOSKOOP	49,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	49,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
		5142	51421	BREABURN	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		5148	51481	ELSTAR	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		5377	53771	EVELINA	60,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	60,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00
		5149	51491	FLORINA	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00
		5150	51501	FUJI	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		5407	54071	FUJION	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		5153	51531	GALA	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5188	51881	GLOSTER 69	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00
		5160	51601	GOLDEN DEL. oltre 350 metri	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
		5158	51581	GOLDEN DEL. fino a 350 metri	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		5135	51357	GRADISCA	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5162	51621	GRANNY SMITH	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
		5163	51631	GRAVENSTEIN	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5164	51641	IDARED	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5168	51681	JONAGOLD	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5536	55361	KISSABEL - R 201 EU	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		5135	51356	KIZURI	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00
		5429	54291	MORGENDUFT CLONE ROS	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00
		5166	51661	MORGENDUFT IMPERAT.	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00
		5136	51370	MUTZU	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5405	54051	PINOVA	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00
		5184	51841	RED DEL. oltre 350 metri	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00	60,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00
		5182	51821	RED DEL. fino 350 metri	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
		5178	51781	RENETTA CANADA	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
		5189	51891	RUBENS	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00
		5185	51851	STAYMAN NIEPLING'S	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		5135	51354	SWEETANGO	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00
		5187	51871	SUMMARED	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00
		5186	51861	WINESAP 2.4.4.4	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		5406	54061	CAMEO	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5170	51701	MODÌ	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Codici Varietà	Codici Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE E STRUTTURE						PRODUZIONI BIOLOGICHE					
					Prezzo 2024 Fascia A	Prezzo 2024 Fascia B	Prezzo 2024 Fascia C	Prezzo 2024 Fascia D	Prezzo 2024 Fascia E	Prezzo 2024 Fascia F	Prezzo 2024 Fascia G	Prezzo 2024 Fascia H	Prezzo 2024 Fascia I	Prezzo 2024 Fascia L	Prezzo 2024 Fascia M	Prezzo 2024 Fascia N
Mele	C04	5173	51731	PINK LADY	88,00	80,00	71,00	62,00	53,00	44,00	114,00	103,00	92,00	80,00	69,00	57,00
Mirtilli	C51	5216	52162	MIRTILLO	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	650,00	585,00	520,00	455,00	390,00	325,00
More	C66	5217	52171	MORE	450,00	405,00	360,00	315,00	270,00	225,00	585,00	527,00	468,00	410,00	351,00	293,00
Nettarine	C05	5219	00004	MEDIA MATURAZIONE	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
		5220	00080	TARDIVE	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
Nettarine Precoci	C06	5218	00003	PRECOCI	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
Noci	D38	5232	52321	NOCI - TUTTE LE VARIETÀ	252,00	227,00	202,00	177,00	152,00	126,00	327,00	295,00	262,00	229,00	197,00	164,00
Olive Olio	C41	3003	30031	D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	169,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00
		3002	30021	EXTRA VERGINE	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00	110,00	99,00	88,00	77,00	66,00	55,00
Patate Semina	H16	4061	40611	DA SEMINA	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
Patate	C35	4060	40601	COMUNI	21,00	19,00	17,00	15,00	13,00	11,00	27,00	25,00	22,00	19,00	17,00	14,00
		4062	40621	DI PRIMIZIA	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		4122	41221	DI MONTAGNA	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
Pere	C07	5248	52481	ABATE FETEL	71,00	64,00	57,00	50,00	43,00	36,00	92,00	83,00	74,00	65,00	56,00	46,00
		5249	52491	DECANA DEL COMIZIO	88,00	80,00	71,00	62,00	53,00	44,00	114,00	103,00	92,00	80,00	69,00	57,00
		5254	52541	KAISER IMPERATORE ALESSANDRO	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	76,00	69,00	61,00	54,00	46,00	38,00
		5256	52561	CONFERENCE	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	74,00	67,00	60,00	52,00	45,00	37,00
		5279	52791	MARTIN SECCO	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	156,00	141,00	125,00	110,00	94,00	78,00
		5272	52721	WILLIAM	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		5260	00004	PERE - ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	75,00	68,00	60,00	53,00	45,00	38,00
Pere Precoci	C08	5269	52691	GUYOT DIEUDANE	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		5275	52751	PERE PRECOCI - ALTRE VARIETÀ PRECOCI	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
Pesche	C09	5284	52860	GIALLE MEDIA MATURAZIONE	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00
		5285	00140	GIALLE TARDIVE	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00
		5287	52871	BIANCHE MEDIA MATURAZIONE	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
		5288	00222	TARDIVA BIANCA	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Pesche Precoci	C10	5283	05283	GIALLE PRECOCI	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		5286	05286	BIANCHE PRECOCI	51,00	46,00	41,00	36,00	31,00	26,00	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00
Piselli	C46	4082	40822	PISELLI - DA CONSUMO FRESCO	114,00	103,00	92,00	80,00	69,00	57,00	148,00	134,00	119,00	104,00	89,00	74,00
		4000	40001	DA INDUSTRIA	28,00	26,00	23,00	20,00	17,00	14,00	36,00	33,00	29,00	26,00	22,00	18,00
Pomodoro Tavola	C13	4089	40891	CILIEGINO	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00
Pomodoro Pelato	C14	4085	04085	POMODORO - TUTTE LE VARIETÀ	9,70	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	6,00
Porro	D27	4095	40951	PORRO	69,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	89,00	81,00	72,00	63,00	54,00	45,00
Prato Polifita	L99	178	78112	FIENO DI PRATO STABILE al mq	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pascolo	L98	176	00176	PASCOLO al mq	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Radicchio	D28	4098	40981	CHIOGGIA	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
		4098	40982	TREVISO	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
		4099	40992	ROSSO LUNGO MONTAGNA	90,00	81,00	72,00	63,00	54,00	45,00	117,00	106,00	94,00	82,00	71,00	59,00
Ravanello	D29	4107	41071	RAVANELLO	103,00	93,00	83,00	73,00	62,00	52,00	133,00	120,00	107,00	94,00	80,00	67,00
Ribes	C62	5292	52922	RIBES ROSSO O NERO	404,00	364,00	324,00	283,00	243,00	202,00	525,00	473,00	420,00	368,00	315,00	263,00
Uva Spina	D66	5346	53461	UVA SPINA	393,00	354,00	315,00	276,00	236,00	197,00	510,00	459,00	408,00	357,00	306,00	255,00
Sedano	D30	4109	41091	SEDANO - DA CONSUMO FRESCO	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Spinacio	C56	4003	40032	SPINACIO - DA CONSUMO FRESCO	76,00	69,00	61,00	54,00	46,00	38,00	98,00	89,00	79,00	69,00	59,00	49,00
		4004	40041	SPINACIO - DA INDUSTRIA	23,00	21,00	19,00	17,00	14,00	12,00	29,00	27,00	24,00	21,00	18,00	15,00
Susine	C16	5306	53061	BLACK GOLD	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
		5312	53121	ITALIA	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
		5313	53131	PRESIDENT	54,00	49,00	44,00	38,00	33,00	27,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5316	53161	STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	75,00	68,00	60,00	53,00	45,00	38,00
		5317	00048	DRO=PRUGNA DI DRO	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		5310	53101	GOCCIA D'ORO	61,00	55,00	49,00	43,00	37,00	31,00	79,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		5317	53171	SUSINE - ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
Susine Precoci	C17	5298	00001	SUSINE PRECOCI - ALTRE VARIETÀ	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
Talee vite madre	C11	6048	60484	TALEE DI VITE MADRE	0,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nesti di vite	D57	6049	60491	NESTI DI VITE STANDARD	0,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Uva da tavola	C19	5325	53251	SCHIAVA GROSSA	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
		5321	53211	ALTRA UVA DA TAVOLA APIRENE	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00	113,00	102,00	91,00	80,00	68,00	57,00

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Codici Varietà	Codici Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE E STRUTTURE						PRODUZIONI BIOLOGICHE					
					Prezzo 2024 Fascia A	Prezzo 2024 Fascia B	Prezzo 2024 Fascia C	Prezzo 2024 Fascia D	Prezzo 2024 Fascia E	Prezzo 2024 Fascia F	Prezzo 2024 Fascia G	Prezzo 2024 Fascia H	Prezzo 2024 Fascia I	Prezzo 2024 Fascia L	Prezzo 2024 Fascia M	Prezzo 2024 Fascia N
Uva da tavola	C19	5330	53301	FRAGOLA	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
		5331	53311	ITALIA	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
Uva da Vino qualità Extra	H80	1212	12121	CABERNET FRANC DOC	108,00	98,00	87,00	76,00	65,00	54,00	124,00	112,00	100,00	87,00	75,00	62,00
		1212	12122	CABERNET SAUVIGNON DOC	108,00	98,00	87,00	76,00	65,00	54,00	124,00	112,00	100,00	87,00	75,00	62,00
		1249	12491	CHARDONNAY B.S. DOC	145,00	131,00	116,00	102,00	87,00	73,00	166,00	150,00	133,00	117,00	100,00	83,00
		2111	21111	TRENTINO CHARDONNAY DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1216	12161	LAGREIN DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		2508	25081	TRENTINO KERNER DOC	156,00	141,00	125,00	110,00	94,00	78,00	179,00	162,00	144,00	126,00	108,00	90,00
		1442	14421	LAMBRUSCO	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		2110	21101	INCROCIO MANZONI	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1217	12171	MARZEMINO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1252	12521	MERLOT DOC	98,00	89,00	79,00	69,00	59,00	49,00	112,00	101,00	90,00	79,00	68,00	56,00
		1218	12181	MOSCATO GIALLO DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1218	12182	MOSCATO ROSA DOC	222,00	200,00	178,00	156,00	134,00	111,00	255,00	230,00	204,00	179,00	153,00	128,00
		1253	12531	MULLER THURGAU DOC	112,00	101,00	90,00	79,00	68,00	56,00	128,00	116,00	103,00	90,00	77,00	64,00
		1254	12541	NOSIOLA DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1254	12542	NOSIOLA VIN SANTO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1262	12621	PINOT BIANCO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1255	12551	PINOT GRIGIO DOC	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	149,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00
		1256	12561	PINOT NERO B.S. DOC	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	218,00	197,00	175,00	153,00	131,00	109,00
		2113	21131	TRENTINO PINOT NERO DOC	170,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00
		1257	12571	REBO DOC	103,00	93,00	83,00	73,00	62,00	52,00	118,00	107,00	95,00	83,00	71,00	59,00
		1258	12581	RIESLING ITALICO DOC	125,00	113,00	100,00	88,00	75,00	63,00	143,00	129,00	115,00	101,00	86,00	72,00
		1258	12582	RIESLING RENANO DOC	125,00	113,00	100,00	88,00	75,00	63,00	143,00	129,00	115,00	101,00	86,00	72,00
		1259	12591	SAUVIGNON DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1225	12251	SCHIAVA VALDADIGE DOC	102,00	92,00	82,00	72,00	62,00	51,00	117,00	106,00	94,00	82,00	71,00	59,00
		1260	12601	SYLVANER VERDE DOC	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	149,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00
		1227	12271	TEROLDEGO DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1261	12611	TRAMINER AROMATICO DOC	205,00	185,00	164,00	144,00	123,00	103,00	235,00	212,00	188,00	165,00	141,00	118,00
		1251	12511	ENANTIO VALDADIGE DOC	97,00	88,00	78,00	68,00	59,00	49,00	111,00	100,00	89,00	78,00	67,00	56,00
		2427	24271	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA	388,00	350,00	311,00	272,00	233,00	194,00	446,00	402,00	357,00	313,00	268,00	223,00
		2412	24121	TRENTINO SUPERIORE PINOT NERO	280,00	252,00	224,00	196,00	168,00	140,00	322,00	290,00	258,00	226,00	194,00	161,00
		2425	24251	TRENTINO SUPERIORE CABERNET FRANC	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	218,00	197,00	175,00	153,00	131,00	109,00
		2426	24261	TRENTINO SUPERIORE CABERNET SAUVIGNON	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00
		2413	24131	TRENTINO SUPERIORE MERLOT	180,00	162,00	144,00	126,00	108,00	90,00	207,00	187,00	166,00	145,00	125,00	104,00
		2422	24221	TRENTINO SUPERIORE LAGREIN	234,00	211,00	188,00	164,00	141,00	117,00	269,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00
		2417	24171	TRENTINO SUPERIORE REBO	187,00	169,00	150,00	131,00	113,00	94,00	215,00	194,00	172,00	151,00	129,00	108,00
		2411	24111	TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00
		2410	24101	TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO	189,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	217,00	196,00	174,00	152,00	131,00	109,00
		2416	24161	TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO	214,00	193,00	172,00	150,00	129,00	107,00	246,00	222,00	197,00	173,00	148,00	123,00
		2419	24191	TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON	240,00	216,00	192,00	168,00	144,00	120,00	276,00	249,00	221,00	194,00	166,00	138,00
		2418	24181	TRENTINO SUPERIORE RIESLING RENANO	183,00	165,00	147,00	129,00	110,00	92,00	210,00	189,00	168,00	147,00	126,00	105,00
		2420	24201	TRENTINO SUPERIORE TRAMINER AROMATICO	324,00	292,00	260,00	227,00	195,00	162,00	372,00	335,00	298,00	261,00	224,00	186,00
		2424	24241	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO	212,00	191,00	170,00	149,00	128,00	106,00	243,00	219,00	195,00	171,00	146,00	122,00
		2423	24231	TRENTINO SUPERIORE MARZEMINO	194,00	175,00	156,00	136,00	117,00	97,00	223,00	201,00	179,00	157,00	134,00	112,00
		2428	24281	TRENTINO SUPERIORE BIANCO	199,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	228,00	206,00	183,00	160,00	137,00	114,00
		2415	24151	TRENTINO SUPERIORE NOSIOLA	176,00	159,00	141,00	124,00	106,00	88,00	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00
		2414	24141	TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU	169,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00	194,00	175,00	156,00	136,00	117,00	97,00
		2429	24291	TRENTINO SUPERIORE ROSSO	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	257,00	232,00	206,00	180,00	155,00	129,00
		2429	24292	TRENTINO SUPERIORE TEROLDEGO VALDADIGE	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	257,00	232,00	206,00	180,00	155,00	129,00
		2428	24282	TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAV B.S.	296,00	267,00	237,00	208,00	178,00	148,00	340,00	306,00	272,00	238,00	204,00	170,00
		2428	24283	TRENTINO SUPERIORE MANZONI BIANCO	234,00	211,00	188,00	164,00	141,00	117,00	269,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00
		2429	24293	TRENTINO SUPERIORE VIN SANTO	200,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	230,00	207,00	184,00	161,00	138,00	115,00
		2429	24294	TRENTINO SUPERIORE SCHIAVA	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00	232,00	209,00	186,00	163,00	140,00	116,00
		1249	12492	CHARDONNAY B.S. DOC PROGETTO SPECIALE	-	-	-	-	-	-	225,00	203,00	180,00	158,00	135,00	113,00
		1256	12562	PINOT NERO PROGETTO SPECIALE	-	-	-	-	-	-	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Codici Varietà	Codici Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE E STRUTTURE						PRODUZIONI BIOLOGICHE					
					Prezzo 2024 Fascia A	Prezzo 2024 Fascia B	Prezzo 2024 Fascia C	Prezzo 2024 Fascia D	Prezzo 2024 Fascia E	Prezzo 2024 Fascia F	Prezzo 2024 Fascia G	Prezzo 2024 Fascia H	Prezzo 2024 Fascia I	Prezzo 2024 Fascia L	Prezzo 2024 Fascia M	Prezzo 2024 Fascia N
Uva da Vino qualità Extra	H80	2038	20381	MAREMMA TOSCANA ROSSO DOC	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00	-	-	-	-	-	-
		2041	20411	MAREMMA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	-	-	-	-	-	-
		2043	20431	MAREMMA TOSCANA MERLOT DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	-	-	-	-	-	-
		2039	20391	MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	-	-	-	-	-	-
		2429	24295	TRENTINO SUPERIORE ROSSO ETICHETTA ECCELLENZA	290,00	261,00	232,00	203,00	174,00	145,00	-	-	-	-	-	-
Uva da Vino qualità Extra	H81	2034	20341	CABERNET FRANC IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00
		2034	20342	CABERNET SAUVIGNON IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00
		1213	12131	CHARDONNAY IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		1215	12151	GROPPELLO DI REVO' IGT	166,00	150,00	133,00	117,00	100,00	83,00	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00
		1269	12691	KERNER IGT	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	115,00	104,00	92,00	81,00	69,00	58,00
		1265	12651	LAGREIN IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00
		2035	20351	MERLOT IGT	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		1271	12711	MOSCATO GIALLO IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		1271	12712	MOSCATO ROSA IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		1219	12191	MULLER THURGAU IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00
		1220	12201	NOSIOLA IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00
		1221	12211	PINOT BIANCO IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00
		1222	12221	PINOT GRIGIO IGT	81,00	73,00	65,00	57,00	49,00	41,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
		2033	20331	PINOT NERO IGT	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00	78,00	71,00	63,00	55,00	47,00	39,00
		1263	12631	REBO IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00
		1223	12231	RIESLING ITALICO IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00
		1223	12232	RIESLING RENANO IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00
		1224	12241	SAUVIGNON IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00
		2341	23411	SCHIAVA VALDADIGE IGT	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
		1226	12261	SYLVANER VERDE IGT	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	83,00	75,00	67,00	59,00	50,00	42,00
		2112	21121	SYRAH VALLAGARINA IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00
		1267	12671	TEROLDEGO IGT	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		1228	12281	TRAMINER AROMATICO IGT	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		1214	12141	ENANTIO VALDADIGE IGT	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00
		2501	25011	JOHANNITER, SOLARIS E ALTRE VARIETÀ RESISTENTI DI PREGIO	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00	232,00	209,00	186,00	163,00	140,00	116,00
		1621	16211	COSTA TOSCANA - (ROSSO) IGT	-	-	-	-	-	-	95,00	86,00	76,00	67,00	57,00	48,00
Uva da Vino qualità Extra	H82	2005	20051	ROSSE COMUNI	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00
		1986	19861	BIANCHE COMUNI	32,00	29,00	26,00	23,00	20,00	16,00	36,00	33,00	29,00	26,00	22,00	18,00
Vivai di vite (Barbatelle)	C21	6044	60441	BARBATELLE VITE STANDARD caduno	1,40	1,26	1,05	-	-	0,70	1,82	1,64	-	-	1,37	0,91
		6045	60451	BARBATELLE VITE CERTIFIC. caduno	1,52	1,37	1,14	-	-	0,76	1,97	1,78	-	-	1,48	0,99
Astoni piante da frutto	C81	6008	60081	ASTONI POMACEE caduno	3,97	3,58	2,98	-	-	1,99	5,16	4,65	-	-	3,87	2,58
		6009	60091	ASTONI CON RAMI ANTICIPATI caduno	4,95	4,46	3,72	-	-	2,48	6,43	5,79	-	-	4,83	3,22
		6011	60111	TIPO KNIPS caduno	5,63	5,07	4,23	-	-	2,82	7,31	6,58	-	-	5,49	3,66
Vivai piante fragola	D67	6061	60611	FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ caduno	0,24	0,22	0,18	-	-	0,12	0,31	0,28	-	-	0,24	0,16
		6065	60651	PIANTE TRAY VASO diam. 9	0,45	0,41	0,34	-	-	0,23	0,58	0,53	-	-	0,44	0,29
		6066	60661	PIANTE MINI TRAY VASO diam. 7	0,34	0,31	0,26	-	-	0,17	0,44	0,40	-	-	0,33	0,22
Piantine da orto standard	H43	6304	63041	PIANTINE ORTO STANDARD €/mq	67,00	61,00	51,00	-	-	34,00	87,00	79,00	-	-	66,00	44,00
Zucca	D32	4110	41101	ZUCCA	31,00	28,00	24,00	-	-	16,00	40,00	36,00	-	-	30,00	20,00
Zucchine	C50	4113	41131	ZUCCHINE IN PIENA AREA	50,00	45,00	38,00	-	-	25,00	65,00	59,00	-	-	49,00	33,00
Zucchina fiore	D68	4112	41121	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE	107,00	97,00	81,00	-	-	54,00	139,00	126,00	-	-	105,00	70,00
Api	P01	9409	94091	MANCATA PRODUZIONE APIARIO STANZIALE/NOMADE	6,09	5,49	4,57	-	-	3,05	7,00	6,30	-	-	5,25	3,50

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Cod. Varietà	Denominazione	Prezzo 2024
Serre al mq	S01	11005	COPERTURA VETRO TEMPERATO	276,00
	S02	11006	COPERTURA IN VETRO NON TEMPRATO O PLASTICA	240,00
	S03	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO DOPPIO O SINGOLO	144,00
Tunnel al mq	S03	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO DOPPIO O SINGOLO	144,00
Reti antigrandine ad Ha	S04	11010	ANTIGRANDINE NUOVE	14.400,00
Reti antipioggia ad Ha	S04	11011	ANTIPIOGGIA NUOVE	14.400,00
Impianti produttivi ad Ha	S07	11000	VIGNETI A MEDIA DENSITÀ (fino a 3.000 ceppi/ha)	20.800,00
	S07	11001	VIGNETI AD ALTA DENSITÀ (oltre 3.000 ceppi/ha)	24.000,00
Impianti produttivi ad Ha	S07	11002	FRUTTETI (Pesco, Kiwi, Ciliegio, Albicocco, ecc.)	17.600,00
	S07	11003	FRUTTETI A MEDIA DENSITÀ (Melo, Pero oltre 3.000 piante/ha)	27.700,00
	S07	11004	FRUTTETI AD ALTA DENSITÀ (Melo, Pero - Superspindel oltre 11.000 piante/ha)	49.000,00

I prezzi indicati per le Strutture saranno aggiornati in esito all'emanazione del Decreto Prezzi da parte del Ministero.

Per il "Prodotto biologico", al termine del periodo di conversione, al certificato di assicurazione deve obbligatoriamente essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche della Provincia autonoma di Trento e sul certificato stesso dovrà essere apportata la dicitura "PRODUZIONE BIOLOGICA".

Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 tonnellate (ton.) = 100 chilogrammi (kg).

N.B: tutte le Partite del Certificato di Assicurazione devono essere determinate in applicazione della medesima fascia di prezzo.

ALLEGATO 2 | TARIFFE

Produzioni vegetali sotto rete – Tip. Polizza C – tutti i Comuni 2,00%.
Produzioni vegetali dotate di sistema attivo antibrina -1% del tasso Polizza Tip. A e B con tariffa minima del 5,50%.

Comune n	MELE	X%
Comune n	MELE DOTATE DI SISTEMA ATTIVO ANTIBRINA	(X – 1)%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE	Y%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE E ANTIBRINA	(Y – 0,5)%

Reti antigrandine e antipioggia: tasso 1,50%
Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: tasso 1,8%
Impianti produttivi (frutteti e vigneti): tasso 1,50%
Prato e pascolo (Sperimentale Index Based): 6%
Api: 4%

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022001	ALA	C01	ACTINIDIA	-	18,61	-
022003	ALDENO	C01	ACTINIDIA	13,04	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C01	ACTINIDIA	-	17,59	-
022006	ARCO	C01	ACTINIDIA	-	19,27	-
022007	AVIO	C01	ACTINIDIA	-	23,00	-
022013	BESENELLO	C01	ACTINIDIA	9,59	-	-
022078	DRENA	C01	ACTINIDIA	6,40	-	-
022079	DRO	C01	ACTINIDIA	6,31	-	-
022243	MADRUZZO	C01	ACTINIDIA	11,44	-	-
022123	MORI	C01	ACTINIDIA	-	14,89	-
022128	NOMI	C01	ACTINIDIA	6,40	-	-
022144	POMAROLO	C01	ACTINIDIA	-	23,00	-
022161	ROVERETO	C01	ACTINIDIA	-	23,00	-
022205	TRENTO	C01	ACTINIDIA	5,50	-	-
022248	VALLELAGHI	C01	ACTINIDIA	8,91	-	-
022222	VILLA LAGARINA	C01	ACTINIDIA	7,84	-	-
022224	VOLANO	C01	ACTINIDIA	-	20,28	-
022252	BORGO D'ANAUNIA	C02	ALBICOCCHE	-	23,00	-
022037	CAMPODENNO	C02	ALBICOCCHE	-	23,00	-
022079	DRO	C02	ALBICOCCHE	10,93	-	-
022253	NOVELLA	C02	ALBICOCCHE	19,90	-	-
022230	PREDAIA	C02	ALBICOCCHE	-	23,00	-
022180	SPORMAGGIORE	C02	ALBICOCCHE	21,90	-	-
022205	TRENTO	C02	ALBICOCCHE	17,58	-	-
022248	VALLELAGHI	C02	ALBICOCCHE	14,69	-	-
022252	BORGO D'ANAUNIA	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	-	23,00	-
022230	PREDAIA	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE	19,54	-	-
022135	RONZO-CHIENIS	D05	BIETOLA DA COSTE	23,00	-	-
022228	COMANO TERME	D09	CAVOLFIORE	18,27	-	-
022123	MORI	D09	CAVOLFIORE	17,59	-	-
022135	RONZO-CHIENIS	D09	CAVOLFIORE	20,69	-	-
022098	ISERA	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	23,00	-	-
022135	RONZO-CHIENIS	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	14,08	-	-
022205	TRENTO	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	12,43	-	-
	TUTTI I COMUNI	C37	CILIEGIE	23,00	-	-
	TUTTI I COMUNI	D71	CILIEGIE SOTTO TELO	23,00	-	-

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022085	FIEROZZO	C38	FRAGOLE	8,27	-	-
022171	SCURELLE	C38	FRAGOLE	8,27	-	-
	TUTTI I COMUNI	S07	FRUTTETI MEDIA DENSITÀ	1,50	-	-
022098	ISERA	D21	INSALATA	22,84	-	-
022123	MORI	D21	INSALATA	23,00	-	-
022135	RONZO-CHIENIS	D21	INSALATA	23,00	-	-
022233	DIMARO FOLGARIDA	C52	LAMPONI	6,44	-	-
022171	SCURELLE	C52	LAMPONI	6,44	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	H08	LAMPONE SOTTO TUNNEL	5,52	-	-
022233	DIMARO FOLGARIDA	H08	LAMPONE SOTTO TUNNEL	10,35	-	-
022081	FAI DELLA PAGANELLA	H08	LAMPONE SOTTO TUNNEL	5,52	-	-
022017	BLEGGIO SUPERIORE	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	8,23	-	-
022021	BONDONE	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	5,50	-	-
022045	CASTEL CONDINO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	7,31	-	-
022238	BORGO CHIESE	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	10,03	-	-
022228	COMANO TERME	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	6,84	-	-
022130	OSPEDALETTO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	12,58	-	-
022182	STENICO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	-	23,00	-
022183	STORO	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	-	23,00	-
022001	ALA	C04	MELE	5,52	-	-
022002	ALBIANO	C04	MELE	18,51	-	-
022003	ALDENO	C04	MELE	18,17	-	10,86
022006	ARCO	C04	MELE	-	23,00	18,49
022235	ALTAVALLE	C04	MELE	-	23,00	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C04	MELE	23,00	-	-
022237	AMBLAR DON	C04	MELE	17,59	-	-
022013	BESENELLO	C04	MELE	19,46	-	-
022017	BLEGGIO SUPERIORE	C04	MELE	-	23,00	-
022252	BORGO D'ANAUNIA A MALOSCO	C04	MELE	-	23,00	-
022252	BORGO D'ANAUNIA B CASTELFONDO, FONDO	C04	MELE	21,11	-	-
022022	BORGO VALSUGANA	C04	MELE	-	23,00	-
022025	BRENTONICO	C04	MELE	-	23,00	-
022032	CALCERANICA AL LAGO	C04	MELE	-	23,00	-
022033	CALDES	C04	MELE	15,42	-	-
022034	CALDONAZZO	C04	MELE	-	23,00	18,49
022035	CALLIANO	C04	MELE	20,08	-	-
022037	CAMPODENNO	C04	MELE	-	23,00	-
022043	CARZANO	C04	MELE	-	23,00	-
022240	CASTEL IVANO B SPERA	C04	MELE	-	20,13	-
022240	CASTEL IVANO A STRIGNO-VILLA AGNEDO	C04	MELE	22,72	-	-
022049	CASTELNUOVO VALSUGANA	C04	MELE	-	23,00	-
022053	CAVEDINE	C04	MELE	23,00	-	-
022054	CAVIZZANA	C04	MELE	11,80	-	-
022241	CEMBRA LISIGNAGO	C04	MELE	23,00	-	-
022058	CIMONE	C04	MELE	-	23,00	-
022060	CIS	C04	MELE	13,62	-	-
022061	CIVEZZANO	C04	MELE	23,00	-	-
022062	CLES	C04	MELE	12,94	-	-
022228	COMANO TERME	C04	MELE	-	23,00	-
022064	COMMEZZADURA	C04	MELE	5,63	-	-
022242	CONTÀ A CUNEVO-FLAVON	C04	MELE	23,00	-	-
022242	CONTÀ B TERRES	C04	MELE	-	20,03	-
022068	CROVIANA	C04	MELE	21,97	-	-
022071	DAMBEL	C04	MELE	14,95	-	-
022074	DENNO	C04	MELE	23,00	-	-
022233	DIMARO FOLGARIDA	C04	MELE	18,54	-	-
022078	DRENA	C04	MELE	-	23,00	18,49
022079	DRO	C04	MELE	11,51	-	-
022092	GIOVO	C04	MELE	23,00	-	-

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022095	GRIGNO	C04	MELE	-	21,11	-
022098	ISERA	C04	MELE	-	23,00	-
022103	LAVIS	C04	MELE	-	20,21	-
022104	LEVICO TERME	C04	MELE	23,00	-	-
022106	LIVO	C04	MELE	13,37	-	-
022243	MADRUZZO	C04	MELE	13,84	-	-
022110	MALÉ	C04	MELE	7,82	-	-
022116	MEZZOCORONA	C04	MELE	-	23,00	-
022117	MEZZOLOMBARDO	C04	MELE	-	23,00	-
022123	MORI	C04	MELE	17,67	-	-
022124	NAGO TORBOLE	C04	MELE	7,31	-	-
022127	NOGAREDO	C04	MELE	-	23,00	-
022128	NOMI	C04	MELE	19,84	-	-
022129	NOVALEDO	C04	MELE	-	23,00	-
022253	NOVELLA A BREZ, CLOZ, ROMALLO	C04	MELE	21,42	-	-
022253	NOVELLA B CAGNÒ, REVÒ	C04	MELE	10,38	-	-
022130	OSPEDALETTO	C04	MELE	-	20,80	-
022139	PERGINE VALSUGANA	C04	MELE	23,00	-	-
022144	POMAROLO	C04	MELE	17,59	-	-
022230	PREDAIA A ALTRI	C04	MELE	23,00	-	-
022230	PREDAIA B COREDO	C04	MELE	20,60	-	-
022153	RIVA DEL GARDA	C04	MELE	23,00	-	-
022155	ROMENO	C04	MELE	20,50	-	16,53
022156	RONCEGNO	C04	MELE	23,00	-	-
022160	ROVERÉ DELLA LUNA	C04	MELE	11,82	-	-
022161	ROVERETO	C04	MELE	-	23,00	-
022163	RUMO	C04	MELE	23,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	C04	MELE	-	23,00	-
022168	SANT'ORSOLA	C04	MELE	-	23,00	-
022169	SANZENO	C04	MELE	17,27	-	14,65
022170	SARNONICO	C04	MELE	-	23,00	-
022171	SCURELLE	C04	MELE	-	22,63	-
022172	SEGONZANO	C04	MELE	-	23,00	-
022173	SFRUZ	C04	MELE	23,00	-	-
022180	SPORMAGGIORE	C04	MELE	10,55	-	-
022181	SPORMINORE	C04	MELE	12,65	-	-
022182	STENICO	C04	MELE	23,00	-	-
022183	STORO	C04	MELE	-	23,00	-
022188	TELVE	C04	MELE	-	23,00	-
022189	TELVE DI SOPRA	C04	MELE	-	22,71	-
022190	TENNA	C04	MELE	-	23,00	18,49
022251	TERRE D'ADIGE A NAVE S. ROCCO	C04	MELE	-	23,00	-
022251	TERRE D'ADIGE B ZAMBANA	C04	MELE	13,88	-	-
022195	TERZOLAS	C04	MELE	9,22	-	6,88
022200	TON	C04	MELE	23,00	-	-
022205	TRENTO	C04	MELE	-	18,61	-
022210	VALLARSA	C04	MELE	-	23,00	-
022248	VALLELAGHI	C04	MELE	23,00	-	-
022222	VILLA LAGARINA	C04	MELE	23,00	-	-
022249	VILLE D'ANAUNIA A TASSULLO E NANNO	C04	MELE	-	19,62	-
022249	VILLE D'ANAUNIA B TUENNO	C04	MELE	12,33	-	-
022224	VOLANO	C04	MELE	-	23,00	18,49
022003	ALDENO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	17,17	-	-
022013	BESENELLO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	18,46	-
022252	BORGO D'ANAUNIA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,11	-	-
022034	CALDONAZZO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022074	DENNO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022079	DRO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	10,51	-	-
022098	ISERA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	23,00	-

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022103	LAVIS	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,21	-	-
022116	MEZZOCORONA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022117	MEZZOLOMBARDO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022123	MORI	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	16,67	-	-
022127	NOGAREDO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022128	NOMI	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,84	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022144	POMAROLO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	16,59	-	-
022230	PREDAIA	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	23,00	-
022161	ROVERETO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022251	TERRE D'ADIGE	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022200	TON	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022205	TRENTO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	-	17,61	-
022224	VOLANO	H52	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00	-	-
022003	ALDENO	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022006	ARCO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	D76	MELE SOTTO RETE	5,74	-	2,00
022013	BESENELLO	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022017	BLEGGIO SUPERIORE	D76	MELE SOTTO RETE	5,94	-	2,00
022252	BORGO D'ANAUNIA A CASTELFONDO	D76	MELE SOTTO RETE	10,13	-	2,00
022252	BORGO D'ANAUNIA B FONDO, MALOSCO	D76	MELE SOTTO RETE	5,99	-	2,00
022022	BORGO VALSUGANA	D76	MELE SOTTO RETE	6,89	-	2,00
022025	BRENTONICO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022034	CALDONAZZO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022035	CALLIANO	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022037	CAMPODENNO	D76	MELE SOTTO RETE	7,50	-	2,00
022043	CARZANO	D76	MELE SOTTO RETE	9,83	-	2,00
022240	CASTEL IVANO	D76	MELE SOTTO RETE	-	9,85	2,00
022049	CASTELNUOVO VALSUGANA	D76	MELE SOTTO RETE	10,34	-	2,00
022053	CAVEDINE	D76	MELE SOTTO RETE	9,85	-	2,00
022241	CEMBRA LISIGNAGO	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022062	CLES	D76	MELE SOTTO RETE	7,63	-	2,00
022242	CONTÀ	D76	MELE SOTTO RETE	7,10	-	2,00
022228	COMANO TERME	D76	MELE SOTTO RETE	13,44	-	2,00
022071	DAMBEL	D76	MELE SOTTO RETE	9,72	-	2,00
022074	DENNO	D76	MELE SOTTO RETE	17,49	-	2,00
022078	DRENA	D76	MELE SOTTO RETE	8,95	-	2,00
022079	DRO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022092	GIOVO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022098	ISERA	D76	MELE SOTTO RETE	18,86	-	2,00
022103	LAVIS	D76	MELE SOTTO RETE	5,72	-	2,00
022104	LEVICO TERME	D76	MELE SOTTO RETE	9,22	-	2,00
022106	LIVO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022243	MADRUZZO A LASINO	D76	MELE SOTTO RETE	12,87	-	2,00
022243	MADRUZZO B CALAVINO	D76	MELE SOTTO RETE	6,07	-	2,00
022116	MEZZOCORONA	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022117	MEZZOLOMBARDO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022123	MORI	D76	MELE SOTTO RETE	5,94	-	2,00
022127	NOGAREDO	D76	MELE SOTTO RETE	12,72	-	2,00
022128	NOMI	D76	MELE SOTTO RETE	12,33	-	2,00
022129	NOVALEDO	D76	MELE SOTTO RETE	16,71	-	2,00
022253	NOVELLA	D76	MELE SOTTO RETE	7,35	-	2,00
022130	OSPEDALETTO	D76	MELE SOTTO RETE	6,65	-	2,00
022139	PERGINE VALSUGANA	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022144	POMAROLO	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022230	PREDAIA	D76	MELE SOTTO RETE	9,57	-	2,00
022153	RIVA DEL GARDA	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022155	ROMENO	D76	MELE SOTTO RETE	8,92	-	2,00

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022156	RONCEGNO	D76	MELE SOTTO RETE	9,77	-	2,00
022160	ROVERÉ DELLA LUNA	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022161	ROVERETO	D76	MELE SOTTO RETE	6,06	-	2,00
022163	RUMO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022169	SANZENO	D76	MELE SOTTO RETE	9,15	-	2,00
022170	SARNONICO	D76	MELE SOTTO RETE	12,55	-	2,00
022171	SCURELLE	D76	MELE SOTTO RETE	10,46	-	2,00
022173	SFRUZ	D76	MELE SOTTO RETE	9,94	-	2,00
022180	SPORMAGGIORE	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022181	SPORMINORE	D76	MELE SOTTO RETE	9,26	-	2,00
022182	STENICO	D76	MELE SOTTO RETE	7,93	-	2,00
022188	TELVE	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022190	TENNA	D76	MELE SOTTO RETE	5,52	-	2,00
022251	TERRE D'ADIGE	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022200	TON	D76	MELE SOTTO RETE	11,01	-	2,00
022205	TRENTO	D76	MELE SOTTO RETE	5,50	-	2,00
022248	VALLELAGHI	D76	MELE SOTTO RETE	14,44	-	2,00
022222	VILLA LAGARINA	D76	MELE SOTTO RETE	18,77	-	2,00
022249	VILLE D'ANAUNIA	D76	MELE SOTTO RETE	8,92	-	2,00
022224	VOLANO	D76	MELE SOTTO RETE	8,79	-	2,00
022003	ALDENO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022034	CALDONAZZO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022074	DENNO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	16,99	-	-
022103	LAVIS	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022116	MEZZOCORONA	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022117	MEZZOLOMBARDO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022127	NOGAREDO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	12,22	-	-
022128	NOMI	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,83	-	-
022253	NOVELLA	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,85	-	-
022230	PREDAIA	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	9,07	-	-
022161	ROVERETO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,56	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022251	TERRE D'ADIGE	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022205	TRENTO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,50	-	-
022224	VOLANO	L95	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	8,29	-	-
022235	ALTAVALLE	C51	MIRTILLI	15,17	-	-
022241	CEMBRA LISIGNAGO	C51	MIRTILLI	23,00	-	-
022229	LEDRO	C51	MIRTILLI	7,35	-	-
022123	MORI	C51	MIRTILLI	7,35	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	C51	MIRTILLI	11,73	-	-
022156	RONCEGNO	C51	MIRTILLI	23,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE	C51	MIRTILLI	23,00	-	-
022168	SANT'ORSOLA	C51	MIRTILLI	23,00	-	-
022188	TELVE	C51	MIRTILLI	7,35	-	-
022190	TENNA	C51	MIRTILLI	17,95	-	-
022143	PINZOLO	C51	MIRTILLI	7,35	-	-
022155	ROMENO	D77	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	22,70	-	-
022156	RONCEGNO	D77	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	11,02	-	-
022188	TELVE	D77	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	5,52	-	-
022205	TRENTO	C05	NETTARINE	22,68	-	-
022006	ARCO	C41	OLIVE DA OLIO	-	10,06	-
022153	RIVA DEL GARDA	C41	OLIVE DA OLIO	-	7,24	-
022191	TENNO	C41	OLIVE DA OLIO	-	10,93	-
022017	BLEGGIO SUPERIORE	C35	PATATE	6,31	-	-
022053	CAVEDINE	C35	PATATE	6,36	-	-
022228	COMANO TERME	C35	PATATE	14,91	-	-
022231	SAN LORENZO DORSINO	C35	PATATE	7,04	-	-
022092	GIOVO	C35	PATATE	23,00	-	-

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022098	ISERA	C35	PATATE	6,40	-	-
022155	ROMENO	C35	PATATE	10,00	-	-
022170	SARNONICO	C35	PATATE	13,25	-	-
022182	STENICO	C35	PATATE	5,52	-	-
022183	STORO	C35	PATATE	5,52	-	-
022205	TRENTO	C35	PATATE	14,16	-	-
022248	VALLELAGHI	C35	PATATE	6,40	-	-
022003	ALDENO	C07	PERE	8,89	-	-
022252	BORGO D'ANAUNIA	C07	PERE	5,52	-	-
022034	CALDONAZZO	C07	PERE	5,61	-	-
022240	CASTEL IVANO	C07	PERE	-	23,00	-
022061	CIVEZZANO	C07	PERE	6,40	-	-
022074	DENNO	C07	PERE	-	23,00	-
022104	LEVICO TERME	C07	PERE	-	23,00	-
022130	OSPEDALETTO	C07	PERE	16,64	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	C07	PERE	9,15	-	-
022230	PREDAIA	C07	PERE	-	23,00	-
022153	RIVA DEL GARDA	C07	PERE	5,52	-	-
022155	ROMENO	C07	PERE	-	23,00	-
022180	SPORMAGGIORE	C07	PERE	6,40	-	-
022181	SPORMINORE	C07	PERE	-	23,00	-
022190	TENNA	C07	PERE	-	23,00	-
022200	TON	C07	PERE	6,40	-	-
022205	TRENTO	C07	PERE	10,06	-	-
022248	VALLELAGHI	C07	PERE	12,55	-	-
022249	VILLE D'ANAUNIA	C07	PERE	9,61	-	-
	TUTTI I COMUNI	L99	PRATO	6,00	-	-
	TUTTI I COMUNI	M01	PASCOLO	6,00	-	-
022123	MORI	D28	RADICCHIO	23,00	-	-
022135	RONZO-CHIENIS	D28	RADICCHIO	23,00	-	-
022205	TRENTO	D28	RADICCHIO	9,15	-	-
	TUTTI I COMUNI	S04	RETI ANTIGRANDINE	1,50	-	-
	TUTTI I COMUNI	S04	RETI ANTIPIOGGIA	1,50	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C62	RIBES	17,24	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C16	SUSINE	19,54	-	-
022006	ARCO	C16	SUSINE	23,00	-	-
022053	CAVEDINE	C16	SUSINE	10,01	-	-
022078	DRENA	C16	SUSINE	6,90	-	-
022079	DRO	C16	SUSINE	11,48	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	C16	SUSINE	10,70	-	-
022248	VALLELAGHI	C16	SUSINE	5,52	-	-
022222	VILLA LAGARINA	C16	SUSINE	18,66	-	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C17	SUSINE PRECOCI	19,28	-	-
022243	MADRUZZO	C17	SUSINE PRECOCI	7,93	-	-
022001	ALA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,89	-	-
022002	ALBIANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,09	-	-
022003	ALDENO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022006	ARCO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,37	-
022235	ALTAVALLE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	12,63	-
022236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,33	-	-
022007	AVIO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,20	-	-
022013	BESENELLO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022017	BLEGGIO SUPERIORE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	22,56	-
022022	BORGO VALSUGANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022025	BRENTONICO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,50	-	-
022034	CALDONAZZO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	19,91	-
022035	CALLIANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	6,32	-
022043	CARZANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	14,99	-
022240	CASTEL IVANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,05	-	-

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Cod. ISTAT	Comune	Cod. MASAF	SPECIE	Tasso massimo proposto A o B (cod. combinazione 1 o 2)	Tasso massimo proposto B (cod. combinazione 17)	Tasso massimo proposto C (cod. combinazione 41)
022049	CASTELNUOVO VALSUGANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	19,52	-
022053	CAVEDINE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	17,40	-
022241	CEMBRA LISIGNAGO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,37	-	-
022058	CIMONE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	18,53	-
022061	CIVEZZANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022228	COMANO TERME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022078	DRENA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,56	-
022079	DRO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022091	GARNIGA TERME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022092	GIOVO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	12,58	-
022098	ISERA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,47	-	-
022103	LAVIS	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	5,61	-
022104	LEVICO TERME	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,91	-	-
022108	LONA LASES	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,10	-
022243	MADRUZZO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,00	-	-
022116	MEZZOCORONA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	9,00	-
022117	MEZZOLOMBARDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,00	-	-
022123	MORI	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,50	-	-
022124	NAGO TORBOLE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022127	NOGAREDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	15,16	-
022128	NOMI	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,60	-	-
022129	NOVALEDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,57	-	-
022253	NOVELLA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022130	OSPEDALETTO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	-	-
022139	PERGINE VALSUGANA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,97	-	-
022144	POMAROLO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,11	-	-
022153	RIVA DEL GARDA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	10,77	-
022156	RONCEGNO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	21,72	-
022160	ROVERÉ DELLA LUNA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	9,09	-
022161	ROVERETO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,00	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE B S. MICHELE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	13,09	-	-
022167	SAN MICHELE ALL'ADIGE A FAEDO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	15,89	-
022231	SAN LORENZO DORSINO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	23,00	-
022171	SCURELLE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,02	-	-
022172	SEGONZANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,55	-
022180	SPORMAGGIORE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,14	-	-
022182	STENICO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	18,66	-
022183	STORO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	14,32	-
022188	TELVE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	17,18	-	-
022189	TELVE DI SOPRA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	18,22	-
022190	TENNA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,62	-
022191	TENNO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,01	-	-
022193	TERRAGNOLO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,72	-	-
022251	TERRE D'ADIGE	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,98	8,24
022200	TON	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,84	-	-
022203	TRAMBILENO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	13,12	-
022205	TRENTO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,50	-	-
022210	VALLARSA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	11,06	-
022248	VALLELAGHI	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	-	12,05	-
022222	VILLA LAGARINA	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	16,99	-	-
022224	VOLANO	H80	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,55	-	-
022123	MORI	C50	ZUCCHINE	17,13	-	-
022205	TRENTO	C50	ZUCCHINE	11,70	-	-

Fr. a scalare min 15 **Fr. a scalare min 20** **Fr. a scalare min 25** **Fr. 30**

Con riferimento al Prodotto Mele - Comune Predaia - Tip. A e B, nel caso di danno verrà applicata:

- la Franchigia minima 15% ai Valori assicurati delle Partite insistenti nei Comuni catastali di Smarano, Taio, Tres, Vervò;
- la Franchigia minima 10% ai Valori assicurati delle Partite insistenti nel Comune catastale di Coredo.

Con riferimento al Prodotto Mele - Comune Contà -Tip. A e B, nel caso di danno verrà applicata:

- la Franchigia minima 15% ai Valori assicurati delle Partite insistenti nei Comuni catastali di Cunevo e Flavon;
- la Franchigia minima 10% ai Valori assicurati delle Partite insistenti nel Comune catastale di Terres.

Con riferimento al prodotto Mele - Comune Terre d'Adige -Tip. A e B, nel caso di danno verrà applicata:

- la Franchigia minima 20% ai Valori assicurati delle Partite insistenti nel Comune catastale di Nave San Rocco;
- la Franchigia minima 10% ai Valori assicurati delle Partite insistenti nel Comune catastale di Zambana.

N.B.: Il tasso di tariffa massimo, indicato per ogni Comune, per il Prodotto H80 UVA DA VINO DOC vale anche per UVA DA VINO IGT e UVA DA VINO COMUNE.

Allegato 3

ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA – ANNO 2024

Il sottoscritto ..... nato a .....

il ..... CUAA ..... a integrazione delle **"clausole e dichiarazioni"** inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all'**anno 2024** numero: .....

emessi da ..... Agenzia Generale di .....

di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale con contraente il Consorzio Produttori Agricoli di Trento, Co.Di.Pr.A., in seguito Condifesa;

SI IMPEGNA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale e/o sottoscritto la Manifestazione di interesse 2024 e/o il P.G.I.R. presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di Prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale e/o del P.G.I.R., secondo la normativa vigente;
- che il valore della produzione aziendale assicurata è stato stabilito avendo a riferimento il valore della produzione medio triennale per unità di superficie coltivata in effettiva produzione calcolato sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più alto, per Prodotto, nello stesso Comune amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata, nel rispetto del valore assicurabile risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.G.I.R., o del valore della produzione effettivamente ottenibile nell'anno;
- che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti alla disciplina delle quote;
- che entro i termini e con le modalità previste dalle Autorità Competenti, per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare le domande previste dalla normativa in vigenza al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
- di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale, dello schedario frutticolo e dei dati di liquidazione e fatturazione del Prodotto conferito alle Cooperative, del P.G.I.R. ai dati di controllo e di monitoraggio delle fitopatie degli Enti e Fondazioni di Ricerca, delle Organizzazioni dei Produttori e dei loro Consorzi, da parte del Condifesa e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità il Condifesa e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie e in particolare di gestione e liquidazione delle coperture assicurative e/o mutualistiche dei danni da calamità, fitopatie e IST, autorizzando nel contempo i soggetti titolari del trattamento dei predetti dati alla trasmissione al Condifesa e/o sua controllata;
- che le produzioni dello stesso Prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul Certificato di Assicurazione;

- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di essere a conoscenza che qualora la notifica e i certificati siano consegnati al Condifesa dall'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e/o al rilascio del P.G.I.R. e/o alla Manifestazione di interesse, il Condifesa non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo 2024 nella misura, nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Condifesa;
- di essere a conoscenza che le aliquote contributive per la definizione dell'aiuto pubblico verranno stabilite con il Bando di Misura e che potranno essere stabilite in misura inferiore a quelle massime previste dalla normativa;
- di autorizzare il Condifesa, qualora il Socio non abbia versato i contributi associativi richiesti a qualunque titolo, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al Socio dall'Organismo Pagatore:
- a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Condifesa che verserà al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
- a rilasciare quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2024, di conoscere e accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;
- di delegare, con valenza sino a revoca, il Condifesa a presentare, per suo nome e conto, la domanda di contributo pubblico sulle iniziative di difesa passiva a valere sulla Legge 4/2003;
- di delegare, con valenza fino a revoca, il Condifesa a incassare, per suo nome e conto, la domanda di contributo pubblico sulle iniziative di difesa passiva a valere sulla Legge P.A.T. n. 4/2003;

AUTORIZZA

- il Condifesa a richiedere, anche in forma telematica, all'AOP (Associazione di Organizzazioni di Produttori) e/o alle Organizzazione dei Produttori (OP) e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di Prodotto annuali conferiti, e all'importo delle liquidazioni degli stessi. Autorizza, quindi, anche i soggetti titolari del trattamento di tali dati (AOP, OP, cooperative, CAA) alla loro trasmissione a Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata;

Barrare nel caso non intenda aderire ☐

- il Condifesa a richiedere, anche in forma telematica, all'AOP (Associazione di Organizzazioni di Produttori) e/o alle Organizzazione dei Produttori (OP) e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di Prodotto annuali conferiti, e all'importo delle liquidazioni degli stessi. Autorizza, quindi, anche i soggetti titolari del trattamento di tali dati (AOP, OP, cooperative, CAA) alla loro trasmissione a Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata;

Barrare nel caso non intenda aderire ☐

Con riferimento al "Fondo Mutualistico per la Gestione del Rischio Sotto Soglia" alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori al 20% della resa media annua, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti, pubblicato sul sito internet www.codipratn.it.

Non richiede adesione ☐ **Richiede adesione** ☐

RICHIEDE

- l'adesione al "Fondo di Mutualità per danni da fitopatie agli impianti produttivi", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti;

  Barrare nel caso non intenda aderire ☐

- l'adesione al "Fondo Mutualistico per Comuni ad Alto Indice di Rischio", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni subiti dall'impresa al Prodotto insistente nei Comuni con tariffa stoppata e franchigia minima superiore all'ordinario, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti;

  Barrare nel caso non intenda aderire ☐

Con riferimento alla domanda di contributo pubblico a valere sulla Legge 4/2003, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il sottoscritto

DICHIARA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI

☐ A) che le spese per il premio assicurativo, per le quali è concesso il contributo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 4/2003, sono state sostenute per l'esercizio di un'attività che produce, ai fini fiscali, **REDDITO "AGRARIO"**[1] e rientra in quelle sottoelencate:

- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
- attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

☐ B) che le spese per il premio assicurativo, per le quali è concesso il contributo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 4/2003, sono state sostenute per l'esercizio di un'attività che produce, ai fini fiscali, **REDDITO DI "IMPRESA"**[2] e che rientra in quelle sottoelencate:

- allevamento di animali e produzioni di vegetali eccedenti i limiti indicati nell'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento a beni diversi da quelli individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- agriturismo;
- fornitura di servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature dell'azienda agricola.

☐ C) che l'azienda è una società di capitali, S.n.c. e S.a.s. (escluse le società semplici);

DICHIARA INOLTRE

☐ che l'azienda non si trova in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 59 del reg. UE n. 2022/2472;

☐ che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il Dichiarante

..... , ... /..... / ..... ✎ .....

(Luogo) (data) (Firma leggibile/firma OTP)

[1] Le attività che producono reddito agrario sono individuate dall'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

[2] Le attività che producono redditi di impresa commerciale sono previste dagli articoli 55 e 56-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento, le condizioni di operatività e i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito www.codipratn.it.

Il Dichiarante

..... , ... /..... / ..... ✎ .....

(Luogo) (data) (Firma leggibile/firma OTP)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra

✎ .....

(Firma leggibile)/ firma OTP

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di Intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig. ..... è autentica e di aver rilasciato all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del Certificato di Assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

.....
(Timbro e firma leggibile)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITÀ

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

resa agli Associati di Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento anche per conto dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa (ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016)

La presente informativa è destinata agli associati (d'ora in poi anche "Interessati") di Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento (d'ora in poi anche "Co.Di.Pr.A", "Consorzio" e/o "Titolare"), in relazione al trattamento dei dati personali e delle informazioni che li riguardano (d'ora in poi anche "Dati"), per le finalità di seguito riportate, effettuato da Co.Di.Pr.A. congiuntamente all'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa (d'ora in poi anche "Asnacodi Italia" - Co.Di.Pr.A. e Asnacodi Italia definiti congiuntamente i "Contitolari").

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (d'ora in poi "Regolamento"), La informiamo di quanto segue.

1) TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, per tutte le finalità indicate al punto 2) della presente informativa è **Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento**, in sigla **Co.Di.Pr.A** – Trento, con a sede a Trento (TN), Via Kufstein, n. 2, email privacy@codipratn.it.

Contitolare del trattamento, congiuntamente a Co.Di.Pr.A., esclusivamente per le finalità indicate al seguente punto 2, lett. A. e B. è l'**Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa, in sigla Asnacodi Italia**, con sede legale a Roma (ROMA) in Via Nazionale, n. 181 – email privacy@asnacodi.it.

Tra i Contitolari è stato sottoscritto un apposito accordo di contitolarità, il cui contenuto essenziale è disponibile presso la sede dei Contitolari ed è pubblicato sul sito internet di Co.Di.Pr.A. (www.codipratn.it)

Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei Contitolari, dei responsabili esterni e/o per qualsivoglia ulteriore informazione inerente al trattamento dei dati personali, l'Interessato potrà contattare Co.Di.Pr.A. ai seguenti recapiti: tel. +39 (0461) 915908 – email privacy@codipratn.it.

2) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI – CATEGORIE DEI DATI TRATTATI

I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:

A. Gestione del rapporto associativo

È il trattamento dei Dati necessario per la gestione di tutti i diritti, gli obblighi e le attività legate all'instaurazione, alla prosecuzione e alla cessazione del rapporto associativo tra l'Interessato e il Consorzio – anche discendenti dall'adesione del Consorzio ad Asnacodi Italia – e per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Contitolari a norma di legge, dello Statuto e dei Regolamenti adottati dai Contitolari, nonché delle delibere assunte dai rispettivi organi.

I Dati verranno trattati in particolare per: (i) processare la domanda di ammissione alla compagine associativa del Consorzio; (ii) l'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'appartenenza alla compagine associativa del Consorzio e alla partecipazione alle attività statutarie dello stesso; (iii) provvedere alle annotazioni nei libri sociali; (iv) gestire la partecipazione dell'Interessato all'attività assembleare dei Titolare; (v) gestire tutte le attività e le operazioni relative di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa conseguenti all'istaurazione del rapporto associativo con l'Interessato; (vi) l'invio di notizie e informazioni all'Interessato, attraverso mezzi di stampa o telematici, sulle attività istituzionali e statutarie dei Contitolari; (vii) l'esecuzione di ogni altra attività istituzionale svolta dai Contitolari.

La **base giuridica** del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell'Interessato.

I **Dati trattati** per la presente finalità sono di tipo "comune", quali, a titolo esemplificativo: dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita etc.) e di contatto (indirizzo, email, PEC, telefono etc.) dell'Interessato, dati relativi all'adesione dello stesso ad un Centro di Assistenza Agricola, dati relativi al conferimento delle produzioni presso società o consorzi, dati bancari (IBAN etc.).

B. Partecipazione alle iniziative promosse dai Contitolari

È il trattamento dei Dati necessario per la gestione di tutti i diritti, gli obblighi e le attività legate alla partecipazione dell'interessato alle iniziative di difesa attiva e passiva agricole promosse dal Consorzio, nonché alla partecipazione dell'Interessato alle iniziative di carattere mutualistico promosse dal Consorzio e/o da Asnacodi Italia.

I Dati verranno trattati in particolare per: (i) gestire tutte le attività e le operazioni relative di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa conseguenti all'adesione dell'interessato alle iniziative di difesa attiva e passiva agricole promosse dal Consorzio (es. attività occasionate dall'adesione dell'Interessato alle polizza assicurative collettive, di cui il Consorzio è contraente, contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed impianti produttivi ed alle infrastrutture); (ii) gestire tutte le attività e le operazioni relative di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa conseguenti all'adesione dell'interessato ai Fondi mutualistici strutturati e gestiti dal Consorzio e/o da Asnacodi Italia; (iii) gestire tutte le attività e le operazioni facenti capo ai Contitolari per la richiesta e l'erogazione dei contributi pubblici in materia di gestione del rischio in agricoltura in favore degli Interessati.

In tal caso **base giuridica** del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell'Interessato.

I **Dati trattati** per la presente finalità sono di tipo "comune", quali, a titolo esemplificativo: dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita etc.) e di contatto (indirizzo, email, PEC, telefono etc.) dell'Interessato, dati - anche contabili e fiscali - relativi all'attività economica esercitata dall'Interessato, dati relativi all'adesione dello stesso ad un Centro di Assistenza Agricola, dati relativi ai conferimenti delle produzioni presso società o consorzi, dati bancari (IBAN), dati agricoli aziendali dell'Interessato (varietà prodotte, quantità prodotte, rese etc.).

C. Comunicazioni commerciali e promozionali (marketing diretto)

È il trattamento dei Dati facoltativo che consente al Titolare il contatto diretto con l'Interessato per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali (tramite newsletter periodiche, volantini pubblicitari via e-mail, notifiche di promozioni, a mezzo stampa), relativamente a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare e/o da società controllate e/o collegate allo stesso e/o da soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Titolare e/o in settori affini (es. altri Condifesa, società di assicurazioni); in tal caso **base giuridica** del trattamento è il consenso dell'Interessato.

I **Dati trattati** per la presente finalità sono di tipo "comune": dati identificativi (nome e cognome, luogo) e di contatto (indirizzo, email, telefono) dell'Interessato..

D. Comunicazione dei Dati verso soggetti terzi per proprie attività di marketing

È il trattamento dei Dati facoltativo che permette al Titolare di comunicare i Dati di contatto degli Interessati a società controllate e/o collegate al Titolare o e/o da soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Titolare e/o in settori affini (es. altri Condifesa, società di assicurazioni) affinché le stesse prendano contatto diretto gli Interessati, per l'invio di proprie comunicazioni promozionali e commerciali; in tal caso **base giuridica** del trattamento è il consenso dell'Interessato.

I **Dati trattati** per la presente finalità sono di tipo "comune": dati identificativi (nome e cognome, luogo) e di contatto (indirizzo, email, telefono) dell'Interessato.

I Dati oltre che per le finalità suindicate, potranno altresì essere trattati per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative europee (ad es. adempimenti contabili, fiscali, verifiche amministrative), nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati; in tal caso **base giuridica** del **trattamento** è l'adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti il Titolare e/o i Contitolari.

3) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI E/O DEL CONSENSO AL LORO TRATTAMENTO

In relazione alla finalità del trattamento indicate al precedente punto 2), lettera A. e B., il mancato conferimento dei Dati o un conferimento parziale degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità per il Consorzio di dar corso al rapporto associativo con l'Interessato o alla sua prosecuzione, l'impossibilità per i Contitolari di dar corso alla richiesta di adesione dell'Interessato alle iniziative promosse dei Contitolari medesimi ovvero di non poter effettuare quelle prestazioni per le quali l'acquisizione dei Dati costituisce presupposto indispensabile; in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2), lett. C. e D., la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso ai relativi trattamenti comporterà, rispettivamente, l'impossibilità per il Consorzio di inviare all'Interessato le relative comunicazioni promozionali/commerciali nonché l'impossibilità per il Consorzio di dar corso al trasferimento dei Dati dell'Interessato, senza alcun pregiudizio riguardo alle finalità di cui al precedente punto 2), lettera A. e B.

4) FONTE DEI DATI

I Dati sono raccolti principalmente presso l'Interessato.

Occasionalmente – qualora risulti necessario alla prosecuzione del rapporto associativo, all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto stesso, alla gestione degli adempimenti derivanti dalle iniziative promosse dai Contitolari al quale l'Interessato ha aderito, ivi inclusa la corretta gestione e diffusione degli strumenti di prevenzione e gestione del rischio e la corretata ottimizzazione delle risorse finanziarie a copertura delle polizze assicurative – i Dati potranno essere raccolti presso terzi, quali enti o organismi convenzionati (ad es. C.A.A. Centri di Assistenza Agricola, APPAG Agenzia Provinciale per i Pagamenti della Provincia Autonoma di Trento), società o consorzi ove l'Interessato conferisce il prodotto della sua attività (ad es. Consorzio Vini del Trentino, APOT Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini), e presso archivi pubblici o banche dati pubbliche (ad es. archivio Infocamere, SIAN, AGEA, APPAG) in cui sono contenute informazioni che riguardano l'Interessato. L'informativa di APPAG è disponibile al seguente link: http://www.appag.provincia.tn.it/APPAG/Privacy.

Qualora siano raccolti presso terzi i Dati riguardano dati comuni: dati identificativi e di contatto relativi all'Interessato, dati – anche contabili e fiscali – relativi all'attività economica esercitata dell'Interessato, dati agricoli aziendali dell'Interessato, dati relativi ai conferimenti di prodotto presso società o Consorzi, nonché altri Dati dell'Interessato contenuti nel Fascicolo Aziendale.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI - CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Nei limiti e per le finalità sopra indicati, i Dati potranno venire a conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dai Contitolari e dagli incaricati degli stessi (es. dipendenti, collaboratori autorizzati, stagisti), dai responsabili esterni (es. consulenti/fornitori di servizi) e dai loro incaricati al trattamento e da eventuali terzi (Autorità Pubbliche, etc.), che li tratteranno quali responsabili esterni o titolari autonomi. In particolare, i Dati potranno essere trattati da: (i) società e/o enti che forniscono servizi di elaborazione dati o che svolgono attività strumentali o complementari a quelle istituzionali dei Contitolari (CAA Centri di Assistenza Agricola, Agriduemila Hub Innovation s.r.l., Agririsk s.r.l. Asnacodi Servizi s.r.l., società sviluppo software etc.); (ii) amministrazioni ed enti pubblici (AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regioni, Province ed Enti a questi collegati), società o consorzi ove l'Interessato conferisce il prodotto della sua attività nell'ambito di appositi accordi stipulati con tali soggetti (APOT Associazione Produttori Agricoli Trentini), istituti bancari ed assicurativi, intermediari assicurativi, casse di previdenza ed assistenza, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti; (iii) società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, (iv) previo consenso specifico dell'Interessato, a società controllate e/o collegate al Consorzio o comunque operanti in settori affini a quelli in cui opera il Consorzio (es. altri Condifesa, società di assicurazioni), al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/associazioni quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing.

Originali oppure copie di documentazione contenenti Dati possono essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Interessato solo se muniti di delega scritta, rilasciata da quest'ultimo.

6) DIFFUSIONE DEI DATI

Nel caso l'Interessato abbia prestato il relativo consenso, i Dati – limitatamente ai seguenti Dati: nome, cognome, denominazione/ragione sociale, immagine – potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Consorzio e/o di altre organizzazioni di categoria ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.

7) TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE EXTRA UE

Allo stato non è previsto il trasferimento dei Dati in Paesi Extra UE. In ogni caso, qualora fosse effettuato un tale trasferimento, i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Extra UE esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra indicate e nel rispetto del Regolamento (quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate, di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento), ovvero, in mancanza, qualora ad esempio sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Interessato, o a favore di quest'ultimo, o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dello stesso, ovvero sulla base del previo consenso di quest'ultimo (come previsto dall'art. 49 del Regolamento).

8) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste.

In ogni caso, ciascun Contitolare metterà in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di proteggere i dati personali dell'Interessato.

I Dati raccolti per le finalità di cui al precedente punto 2), lett. A. sono conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, una volta terminato, per 10 anni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto medesimo.

I Dati raccolti per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. B. sono conservati per tutta la durata dell'adesione dell'Interessato alle iniziative promosse dai Contitolari e, in ogni caso, per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori.

I Dati raccolti per le finalità di cui alla precedente punto 2), lett. C. e D. sono conservati sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare e, in ogni caso, per un periodo massimo di due anni dalla raccolta dei Dati e dalla manifestazione del consenso dell'Interessato, ovvero fino a quando l'Interessato revocherà il consenso precedentemente prestato o fino a quando l'Interessato comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per le anzidette finalità.

9) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità i Contitolari (ai recapiti indicati al precedente punto 1) della presente informativa): chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione. Le richieste di esercizio dei diritti presentate dall'Interessato, anche inerenti alle finalità di cui al precedente punto 2. lett. A e B, saranno gestite da Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, ferma restando la possibilità per l'Interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari.

PER PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Luogo, data

L'Interessato
(titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società)

....
(Nome, Cognome e Firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informato/a di tutto quanto sopra, l'Interessato dichiara espressamente

1) ☐ di acconsentire ☐ di non acconsentire
al trattamento dei Dati per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali (tramite l'invio di newsletter periodiche, volantini pubblicitari via e-mail o a mezzo stampa), relativamente a servizi e/o prodotti offerti da Co.Di.Pr.A. e/o da società controllate e/o collegate allo stesso e/o da soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Consorzio e/o in settori affini.

2) ☐ di acconsentire ☐ di non acconsentire
alla comunicazione dei Dati a società controllate e/o collegate a Co.Di.Pr.A. o a soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Consorzio e/o in settori affini, affinché gli stessi prendano contatto diretto gli Interessati, per l'invio di proprie comunicazioni promozionali e commerciali.

3) ☐ di acconsentire ☐ di non acconsentire
alla diffusione dei Dati (nome, cognome, immagine) mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione di Co.Di.Pr.A. e/o di altre organizzazioni di categoria ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.

Luogo, data

L'Interessato
(titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società)

....
(Nome, Cognome e Firma)

Allegato 4
ELENCO TERZI PERITI E COORDINATORE

PERITI

I nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12) della Polizza Collettiva verranno comunicati successivamente alla nomina, comunque, entro il 30 aprile 2024.

Nominativi dei periti di cui al punto 13) della Polizza Collettiva, da utilizzare quali Terzi Periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l'accordo sulla nomina del terzo:

Sergio	Lombardelli	Via Grande, 31	26845	Codogno (LO)	0377/30070 355/6152841
Aroldo	Meglioli	Via Gambarelli, 5	42019	Scandiano (RE)	0522/982517 355/6892884
Iven	Righi	Via Argine Mola,13 Frazione Godezza	42018	Poviglio (RE)	0522/969774
Piero	Actis	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	0161/502434 355/5623083
Luca	Bellingacci	C.so Flaminio, 65 Frazione San Giacomo	06048	Spoleto (PG)	355/5233165
Tommaso	Brandoni	Via C. Colombo, 50	60022	Castelfidardo (AN)	071/78512 335/5826350
Giovanni	Follador	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	0438/893922 338/6094309
Gianfranco	Rancati	Via S. M. Assunta, 8	26010	Dovera (CR)	0373/94223 338/8017242
Claudio	Ruspi	Frazione San Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335/6479349

CONDIFESA TRENTO

CODIPRA

CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI

CONDIFESA TRENTO

fondo mutualistico

GESTIONE DEL RISCHIO